



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2018/1603 del Consiglio, del 18 settembre 2018, sulla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile** ..... 1
- Accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile ..... 3

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1604 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua il regolamento (UE) n. 1284/2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea** ..... 16
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1605 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi** ..... 18
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1606 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea** ..... 20
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1607 della Commissione, del 24 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Norvegia** ..... 22
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1608 della Commissione, del 24 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina ..... 42

## DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2018/1609 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti e in sede di comitato per i trasporti interni della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), relativamente all'adozione della convenzione sulla semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale** ..... 44
  - ★ **Decisione (PESC) 2018/1610 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica di Moldova** ..... 46
  - ★ **Decisione (PESC) 2018/1611 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che modifica la decisione 2010/638/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea** ..... 47
  - ★ **Decisione (PESC) 2018/1612 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi** ..... 49
  - ★ **Decisione di esecuzione (PESC) 2018/1613 del Consiglio, del 25 ottobre 2018, che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea** ..... 51
  - ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione <sup>(1)</sup>** ..... 53
- 

## Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1285 del Consiglio, del 24 settembre 2018, che attua l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 240 del 25.9.2018)** ..... 92
- ★ **Rettifica della decisione di esecuzione (PESC) 2018/1290 del Consiglio, del 24 settembre 2018, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 240 del 25.9.2018)** ..... 92

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE (UE) 2018/1603 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2018

**sulla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2016/2234 del Consiglio <sup>(2)</sup>, l'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile («accordo») è stato firmato il 5 dicembre 2016, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) Nell'ambito dell'accordo è perseguita attivamente la strategia dell'Unione diretta, sulla base dei programmi europei di navigazione satellitare, da un lato, a sviluppare l'utilizzo di questa tecnologia e, dall'altro, a fornire i servizi associati nella zona di competenza di ASECNA, in particolare con la creazione di un servizio di potenziamento basato su satelliti (SBAS) autonomo a beneficio di ASECNA, e, più in generale, a promuovere l'uso della navigazione satellitare nel continente africano.
- (3) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

<sup>(1)</sup> Approvazione del 3 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2016/2234 del Consiglio, del 21 novembre 2016, sulla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile (GUL 337 del 13.12.2016, pag. 1).

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la o le persone abilitate a procedere al deposito, a nome dell'Unione, dello strumento d'approvazione <sup>(1)</sup>.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2018

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
G. BLÜMEL

---

<sup>(1)</sup> La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

TRADUZIONE

## ACCORDO DI COOPERAZIONE

**tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile**

L'UNIONE EUROPEA,

di seguito denominata «Unione»,

da una parte,

e

L'AGENZIA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA IN AFRICA E MADAGASCAR (*Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar*),

di seguito denominata «ASECNA»,

dall'altra,

di seguito denominate congiuntamente «le parti»,

CONSIDERANDO il crescente sviluppo delle applicazioni dei sistemi globali di navigazione satellitare nell'Unione, in Africa e in altre regioni del mondo, in particolare nel settore dell'aviazione civile,

CONSIDERANDO che ASECNA si occupa principalmente della fornitura dei servizi di navigazione aerea negli spazi aerei sotto la sua responsabilità, dell'organizzazione di tali spazi, della pubblicazione di informazioni aeronautiche, della previsione e della trasmissione delle informazioni nel campo della meteorologia aeronautica,

RICONOSCENDO l'importanza dei programmi di navigazione satellitare dell'Unione, Galileo e Sistema europeo di navigazione satellitare (EGNOS), progettati specificamente per usi civili, i benefici connessi alla loro attuazione e l'interesse di ASECNA per i servizi di navigazione satellitare,

RICONOSCENDO che il sistema EGNOS, un'infrastruttura regionale che si concentra principalmente sull'Europa e che controlla e corregge i segnali aperti emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare offrendo in particolare una maggiore precisione e una funzione di integrità, fornisce servizi specialmente adatti alle esigenze dell'aviazione civile,

CONSIDERANDO che i servizi basati sulla tecnologia del sistema EGNOS potrebbero tecnicamente essere estesi a tutto il continente africano nella misura in cui sarebbero già presenti sinergie fra le infrastrutture di terra sotto la responsabilità delle parti e i transponder del sistema EGNOS sono installati su satelliti posizionati in orbite geostazionarie in corrispondenza dell'Africa,

CONSIDERANDO la risoluzione del Consiglio «Spazio» dell'Unione, dal titolo «Sfide globali: sfruttare appieno i sistemi spaziali europei», adottata il 25 novembre 2010, che invita la Commissione europea a collaborare con la Commissione dell'Unione africana al fine di potenziare i mezzi disponibili e di definire le modalità di attuazione in Africa di una infrastruttura simile a quella del programma EGNOS,

CONSIDERANDO la comunicazione della Commissione europea del 26 aprile 2007 sulla politica spaziale europea, che attribuisce una particolare importanza alla cooperazione dell'Europa con l'Africa nel settore spaziale, e la comunicazione della Commissione del 4 aprile 2011 dal titolo «Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini», che sottolinea la volontà dell'Unione di mettere la sua esperienza e le sue infrastrutture al servizio dell'Africa e di rafforzare la cooperazione con questo continente,

CONSIDERANDO la risoluzione n. 2005 CM 44-11 del 7 luglio 2005 del comitato dei ministri di ASECNA riguardante l'attuazione dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) all'interno di ASECNA, che sollecita in particolare il sostegno delle istanze europee per avvalersi di EGNOS o Galileo per le esigenze operative dell'Agenzia,

CONSIDERANDO la risoluzione n. 2011 CA 120-18 del 7 luglio 2011 del consiglio di amministrazione di ASECNA riguardante l'effettiva partecipazione dell'Agenzia al dispiegamento di EGNOS/Galileo nella regione Africa e Oceano indiano, che autorizza in particolare il direttore generale a proseguire a tal fine le iniziative presso le istanze europee adeguate,

CONSIDERANDO che nell'ambito dell'attuazione di tale risoluzione ASECNA ha sviluppato un programma SBAS-ASECNA in vista della fornitura di servizi SBAS basati sulla tecnologia del sistema EGNOS nella sua zona di competenza,

CONSIDERANDO che una cooperazione a lungo termine tra l'Unione e ASECNA nel settore della navigazione satellitare s'inserisce nel quadro generale del partenariato strategico tra l'Unione e l'Africa, poiché la tabella di marcia adottata al quarto vertice UE-Africa tenutosi a Bruxelles il 2 e 3 aprile 2014, allo scopo di definire la cooperazione fra i due continenti per il periodo 2014-2017, prevede di destinare risorse umane e finanziarie stabili e sufficienti al dispiegamento di infrastrutture di navigazione satellitare basate su EGNOS e di istituire sistemi di governance e di finanziamento per le spese di investimento e le spese operative di EGNOS in Africa per i paesi interessati,

CONSIDERANDO che, in applicazione di questo partenariato strategico tra l'Unione e l'Africa, è già in corso una collaborazione tra ASECNA e l'Unione nell'ambito del programma di supporto al settore del trasporto aereo e ai servizi satellitari in Africa, finanziato dal 10° Fondo europeo di sviluppo, e del programma panafricano di supporto a EGNOS in Africa, finanziato dallo strumento di cooperazione allo sviluppo, in particolare attraverso l'istituzione dell'ufficio comune di gestione di programma (JPO) EGNOS-Africa,

CONSIDERANDO il comune interesse per una cooperazione a lungo termine tra l'Unione e ASECNA in materia di sviluppo della navigazione satellitare a beneficio dell'aviazione civile e desiderose di definire formalmente tale cooperazione,

CONSIDERANDO la necessità di garantire un eccellente livello di protezione dei servizi di navigazione satellitare nei territori delle parti,

CONSIDERANDO che l'Unione ha istituito le proprie agenzie per ricevere assistenza in alcuni settori specifici, in particolare l'Agenzia del GNSS europeo per i programmi europei di navigazione satellitare e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea in materia di aviazione civile, e che l'esercizio del sistema EGNOS nel periodo 2014-2021 è stato oggetto di un accordo di delega tra l'Unione e l'Agenzia del GNSS europeo,

RICONOSCENDO che il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite <sup>(1)</sup> stabilisce che l'Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o messi a punto nell'ambito dei programmi Galileo ed EGNOS, che l'Unione può stipulare accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali nel quadro di tali programmi e che il costo di un'eventuale estensione della copertura del sistema EGNOS al di fuori dell'Europa non sarebbe finanziato dalle risorse di bilancio stanziata a titolo di tale regolamento,

CONSIDERANDO il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo <sup>(2)</sup>,

RICONOSCENDO l'interesse a coordinare gli approcci in materia di normalizzazione e certificazione e su tutte le questioni riguardanti i sistemi e i servizi di navigazione satellitare in seno agli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione, in particolare per promuovere un uso ampio e innovativo dei servizi Galileo, EGNOS e SBAS-ASECNA in quanto norma globale di radionavigazione e temporizzazione nel settore dell'aviazione civile

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## PARTE I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

#### Obiettivi

1. Gli obiettivi del presente accordo sono sviluppare la navigazione satellitare e fornire i servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile, consentendole di avvalersi dei programmi europei di navigazione satellitare.

Il presente accordo rientra nel quadro della promozione, sul continente africano, dei servizi basati su tali programmi europei di navigazione satellitare.

2. La forma e le condizioni della cooperazione fra le parti per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono stabilite dal presente accordo.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 276 del 20.10.2010, pag. 11.

## Articolo 2

**Definizioni**

Ai fini del presente accordo si intende per:

- 1) «GNSS» o «sistema globale di navigazione satellitare», un'infrastruttura costituita da una costellazione di satelliti e da una rete di centri e di stazioni di terra che permette, grazie all'emissione di segnali radio, di fornire sull'insieme del globo terrestre un servizio di misurazione del tempo e di geolocalizzazione molto preciso agli utenti che dispongono di un ricevitore adeguato;
- 2) «sistemi di navigazione satellitare europei», il sistema globale di navigazione satellitare istituito nell'ambito del programma Galileo e il sistema EGNOS, che sono di proprietà dell'Unione;
- 3) «zona di competenza di ASECNA», la zona geografica in cui ASECNA fornisce servizi di navigazione aerea, che non corrisponde necessariamente allo spazio aereo dei suoi Stati membri;
- 4) European Geostationary Navigation Overlay Service (servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria) o «EGNOS», un'infrastruttura regionale del sistema di navigazione satellitare che controlla e corregge i segnali aperti emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare, principalmente GPS e Galileo, consentendo agli utenti di tali sistemi globali di ottenere migliori prestazioni in termini di precisione e di integrità. EGNOS comprende stazioni di terra e transponder installati su satelliti geostazionari. Le stazioni di terra sono costituite da un centro di ingegneria, da centri di controllo della missione, da stazioni RIMS, da stazioni NLES, da un centro di servizi e da un server EDAS. La copertura regionale di EGNOS si concentra prioritariamente sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea geograficamente ubicati in Europa;
- 5) «SBAS-ASECNA», il sistema di navigazione satellitare di ASECNA che controlla e corregge i segnali aperti emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare, principalmente GPS e Galileo, consentendo agli utenti di tali sistemi globali di ottenere migliori prestazioni, in particolare in termini di precisione e di integrità. SBAS-ASECNA è di proprietà di ASECNA e comprende un'infrastruttura di terra e diversi transponder installati su satelliti geostazionari. L'infrastruttura di terra sarà costituita in particolare da stazioni RIMS, da uno o più centri di controllo della missione e da stazioni NLES. La copertura di SBAS-ASECNA si concentra prioritariamente sulla zona di competenza di ASECNA. Per «sistema SBAS-ASECNA» si intende sia la versione iniziale del sistema che tutte le sue evoluzioni successive, compresa la doppia frequenza e la multi costellazione. L'attuazione di tale sistema comprende in particolare le fasi di definizione e progettazione, sviluppo e dispiegamento, accreditamento e certificazione, ed è seguita dalla fase di esercizio;
- 6) «zona coperta da EGNOS» o «zona coperta da SBAS-ASECNA», la zona in cui è possibile ricevere i segnali emessi dal sistema in questione (ad esempio l'impronta dei satelliti geostazionari);
- 7) «zona di servizio SBAS-ASECNA», l'area all'interno della zona coperta da SBAS-ASECNA in cui il sistema SBAS-ASECNA fornisce un servizio conforme ai requisiti definiti da ASECNA secondo le norme e procedure raccomandate (SARP) dell'ICAO ed è responsabile delle operazioni approvate corrispondenti;
- 8) «zona di servizio SOL di EGNOS», l'area all'interno della zona coperta da EGNOS in cui il sistema EGNOS fornisce un servizio conforme alle norme e procedure raccomandate (SARP) dell'ICAO ed è responsabile delle operazioni approvate corrispondenti;
- 9) «stazioni RIMS», le stazioni appartenenti ai sistemi EGNOS o SBAS-ASECNA che hanno il compito di raccogliere in tempo reale i dati di geolocalizzazione derivanti dai segnali emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare;
- 10) «stazioni NLES», le stazioni appartenenti ai sistemi EGNOS o SBAS-ASECNA che inviano ai transponder installati su satelliti geostazionari i dati corretti che consentono ai ricevitori GNSS situati nella zona coperta dall'uno o dall'altro dei due sistemi di apportare le correzioni adeguate alla loro geolocalizzazione;
- 11) «Galileo», un sistema civile autonomo europeo a copertura mondiale di navigazione satellitare e temporizzazione, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS progettato e sviluppato dall'Unione, dall'Agenzia spaziale europea e dai rispettivi Stati membri. L'esercizio di Galileo può essere trasferito a privati. Galileo intende offrire un servizio aperto, un servizio commerciale, un servizio pubblico regolamentato e un servizio di ricerca e salvataggio, nonché contribuire ai servizi di monitoraggio dell'integrità destinati agli utenti di applicazioni per la salvaguardia della vita umana;
- 12) «interoperabilità», l'attitudine di due o più sistemi di navigazione satellitare e dei servizi da essi forniti a essere utilizzati insieme per offrire all'utente migliori prestazioni rispetto a quelle che si otterrebbero usando unicamente un solo sistema;
- 13) «proprietà intellettuale», il significato corrispondente alla definizione di cui all'articolo 2, punto viii), della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, sottoscritta a Stoccolma il 14 luglio 1967;

- 14) «informazione classificata», un'informazione, sotto qualsiasi forma, che deve essere protetta da una divulgazione non autorizzata che potrebbe arrecare un pregiudizio, di vario grado, a interessi fondamentali, come la sicurezza nazionale, delle parti o di uno Stato membro. La classificazione delle informazioni è indicata da un contrassegno di classificazione. Un'informazione di questo tipo è classificata dalle parti conformemente alla normativa e alla regolamentazione applicabili e deve essere protetta per impedirne l'eventuale perdita di riservatezza, integrità e disponibilità.

#### *Articolo 3*

### **Principi della cooperazione**

Le parti svolgono le attività di cooperazione contemplate dal presente accordo nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, compresi i contributi e l'accesso a tutti i servizi;
- 2) possibilità reciproca di partecipare ad attività di cooperazione nell'ambito dei programmi di navigazione satellitare dell'Unione e di ASECNA;
- 3) scambio tempestivo di tutte le informazioni utili per l'attuazione del presente accordo;
- 4) protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale.

#### *Articolo 4*

### **Agenzie dell'Unione**

L'Unione può affidare all'Agenzia del GNSS europeo o all'Agenzia europea per la sicurezza aerea l'esecuzione, in tutto o in parte, dei compiti di cui al presente accordo. In tal caso essa rimane responsabile nei confronti di ASECNA circa la buona e completa esecuzione degli obblighi che le incombono in applicazione del presente accordo.

#### *Articolo 5*

### **Rapporti con i terzi**

L'Unione agevola e sostiene ogni iniziativa di collaborazione o di partenariato tra ASECNA e le altre entità coinvolte nei programmi europei di navigazione satellitare EGNOS e Galileo, in particolare l'Agenzia spaziale europea, a condizione che tali iniziative siano in grado di favorire lo sviluppo di ASECNA e di consentirle di fornire servizi di navigazione satellitare basati su questi due programmi.

## PARTE II

### **DISPOSIZIONI SULLA COOPERAZIONE**

#### *Articolo 6*

### **Attività di cooperazione**

1. Le attività di cooperazione di cui al presente accordo si riferiscono principalmente a quelle finalizzate all'attuazione e all'esercizio del sistema SBAS-ASECNA, basato sulla tecnologia del sistema EGNOS. Tali attività riguardano anche l'uso in Africa del sistema istituito nel quadro del programma Galileo, lo spettro radio, le norme, la certificazione e le organizzazioni internazionali, la sicurezza, la ricerca e lo sviluppo, le risorse umane, la comunicazione e la visibilità, gli scambi di personale e la promozione sul continente africano dei servizi di navigazione satellitare.

Le parti possono modificare il presente elenco di attività conformemente all'articolo 34 del presente accordo.

2. Il presente accordo non pregiudica l'autonomia istituzionale dell'Unione per quanto concerne la regolamentazione dei programmi europei di navigazione satellitare, né la struttura istituita dall'Unione stessa per l'esercizio di tali programmi. Il presente accordo lascia altresì impregiudicate le misure di regolamentazione che danno attuazione a impegni di non proliferazione, controllo delle esportazioni e controlli di trasferimenti immateriali di tecnologia, né pregiudica le misure di sicurezza nazionale.

3. Il presente accordo non pregiudica l'autonomia istituzionale di ASECNA.
4. Fatte salve le rispettive normative, le parti promuovono per quanto possibile le attività di cooperazione condotte a norma del presente accordo.

#### SOTTOPARTE I

##### *Articolo 7*

#### **Attuazione e esercizio del sistema SBAS-ASECNA**

1. L'Unione assiste ASECNA nell'attuazione e nell'esercizio del sistema SBAS-ASECNA. Oltre alle disposizioni specifiche di cui agli articoli da 8 a 16, l'Unione si impegna in via generale ad agevolare l'attuazione e l'esercizio del sistema SBAS-ASECNA, in particolare mettendo gratuitamente a disposizione di ASECNA ogni informazione utile, fornendo consulenza in materia di gestione dei programmi e sul piano tecnico e organizzativo, e contribuendo alle valutazioni e al monitoraggio del programma SBAS-ASECNA.
2. Qualora siano realizzate interconnessioni tra i sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA, ciascuna parte è responsabile delle modifiche del proprio sistema e si fa carico dei relativi costi di investimento e di gestione. Ciascuna parte comunica all'altra le informazioni necessarie e collabora alle modifiche del sistema di quest'ultima. È avviato un processo che prevede un impegno sulle prestazioni e il monitoraggio delle stesse, stabilendo i rispettivi obblighi.

##### *Articolo 8*

#### **Definizione e progettazione del sistema SBAS-ASECNA**

L'Unione assiste ASECNA nella definizione e nella progettazione del sistema SBAS-ASECNA, in particolare per quanto riguarda l'architettura del sistema, i siti di ubicazione dell'infrastruttura di terra e il concetto operativo. Studi condotti a tal fine preciseranno le interconnessioni tra i sistemi SBAS-ASECNA e EGNOS.

##### *Articolo 9*

#### **Sviluppo e dispiegamento delle stazioni RIMS**

L'Unione assiste ASECNA nello sviluppo e nel dispiegamento delle stazioni RIMS del sistema SBAS-ASECNA, in particolare per quanto riguarda le attrezzature, le procedure operative, la qualificazione degli operatori e la convalida dei siti di ubicazione dell'infrastruttura di terra, anche mediante la definizione e la verifica dei requisiti di sicurezza.

Per ottimizzare le prestazioni e le zone di servizio dei sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA, le parti coordinano l'installazione delle rispettive stazioni RIMS, in particolare di quelle situate nelle zone limitrofe comuni ai due sistemi, in modo che tali stazioni siano distribuite senza soluzione di continuità e possano funzionare in sinergia grazie allo scambio dei dati generati da tali stazioni RIMS, nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalle norme applicabili a ciascuna parte.

##### *Articolo 10*

#### **Sviluppo e dispiegamento dei centri di controllo**

L'Unione assiste ASECNA nello sviluppo e nel dispiegamento dei centri di controllo del sistema SBAS-ASECNA, in particolare per quanto riguarda le attrezzature, le procedure operative, la qualificazione degli operatori e la convalida dei siti di ubicazione dell'infrastruttura di terra, anche mediante la definizione e la verifica dei requisiti di sicurezza.

##### *Articolo 11*

#### **Sviluppo e dispiegamento delle stazioni NLES e dei transponder**

L'Unione assiste ASECNA nello sviluppo e nel dispiegamento dei servizi di diffusione di dati basati sui transponder del sistema SBAS-ASECNA installati su satelliti geostazionari e sulle stazioni terrestri di trasmissione dati associate. L'Unione assiste inoltre ASECNA nelle procedure e pratiche necessarie a ottenere i codici PNR indispensabili all'esercizio del sistema SBAS-ASECNA, altrimenti impossibile.

*Articolo 12***Accreditamento e certificazione del sistema SBAS-ASECNA**

L'Unione assiste ASECNA, su sua richiesta, per:

- la certificazione del sistema SBAS-ASECNA;
- l'accREDITamento della sicurezza del sistema SBAS-ASECNA, compresi i siti di ubicazione dell'infrastruttura di terra;
- la certificazione dei servizi forniti dal sistema SBAS-ASECNA.

Su richiesta di ASECNA l'Unione può fornire assistenza anche per lo sviluppo della metodologia e dei processi intesi a:

- approvare le procedure, connesse al sistema SBAS-ASECNA, di decollo, volo e atterraggio degli aeromobili, prima che siano pubblicate sui mezzi di Pubblicazione di Informazioni Aeronautiche;
- certificare le attrezzature a bordo degli aeromobili destinate alla ricezione e al trattamento dei segnali di navigazione satellitare e accreditare gli operatori aerei e gli equipaggi.

*Articolo 13***Esercizio del sistema SBAS-ASECNA**

1. L'Unione assiste ASECNA nell'esercizio del sistema SBAS-ASECNA.

Per quanto riguarda la preparazione dell'avvio dell'esercizio, l'Unione assiste ASECNA in particolare per:

- l'attuazione del sistema di governance della fornitura dei servizi,
- l'adeguamento, a beneficio del sistema SBAS-ASECNA, delle procedure operative e della documentazione di formazione del sistema EGNOS,
- l'attuazione di un sistema di gestione integrato dedicato alla fornitura dei servizi, riguardante in particolare la qualità, la sicurezza e l'ambiente,
- l'analisi e l'attuazione dei sistemi di subappalto,
- la formazione degli addetti,
- la dichiarazione dei servizi.

L'Unione assiste inoltre ASECNA nella risoluzione dei problemi di esercizio successivi alla dichiarazione dei servizi, in particolare attraverso la messa a disposizione di procedure e strumenti di analisi delle prestazioni, il sostegno alla formazione e la presenza di personale nei siti per un periodo iniziale.

L'Unione fornisce inoltre un sostegno ad ASECNA per la messa in servizio delle evoluzioni del sistema in esercizio.

2. Le parti si prestano assistenza reciproca per incoraggiare l'adozione, da parte degli utenti, dei servizi forniti dai sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA e per agevolare lo sviluppo dei relativi mercati.

*Articolo 14***Zone di servizio**

Le definizioni della zona di servizio SOL di EGNOS e della zona di servizio SBAS-ASECNA sono concordate tra le parti per evitare qualsiasi difficoltà nell'esercizio, in particolare in materia di interoperabilità e di responsabilità. Le parti si adoperano per trovare soluzioni comuni a tale riguardo.

Nel caso in cui la zona di servizio SOL di EGNOS comprenda una parte della zona sotto la responsabilità di ASECNA o la zona di servizio SBAS-ASECNA comprenda una parte del territorio degli Stati membri dell'Unione europea, si realizza un processo di coinvolgimento delle parti e di monitoraggio delle prestazioni, che stabilisce i rispettivi obblighi.

Nel caso in cui la zona di servizio SOL di EGNOS e la zona di servizio SBAS-ASECNA comprendano un territorio situato al di fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea e della zona sotto la responsabilità di ASECNA - o si sovrappongano con un sistema diverso da EGNOS e SBAS-ASECNA - le parti si informano reciprocamente e coordinano le pratiche presso le autorità del territorio o dei territori interessati per garantire che i problemi che si pongono, in particolare in materia di interoperabilità e di responsabilità, siano oggetto di soluzioni comuni.

*Articolo 15***Appalti pubblici**

1. L'Unione assiste ASECNA, su sua richiesta, nella preparazione del fascicolo di gara e nell'analisi delle offerte nel quadro dell'aggiudicazione degli appalti relativi all'attuazione e all'esercizio del sistema SBAS-ASECNA.
2. Fatto salvo l'articolo XXIII dell'accordo sugli appalti pubblici concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (articolo III dell'accordo riveduto), gli enti pubblici e le imprese dei paesi membri dell'Unione europea hanno il diritto di partecipare alle gare d'appalto relative all'attuazione e all'esercizio del sistema SBAS-ASECNA, a meno che non esista un conflitto di interesse.
3. Le acquisizioni relative all'attuazione e all'esercizio dei sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA possono essere oggetto di appalti congiunti dell'Unione e di ASECNA secondo gli interessi di ciascuna delle parti, in particolare in materia di stazioni di terra e transponder.

*Articolo 16***Diritti di proprietà intellettuale**

1. Ciascuna parte mette gratuitamente a disposizione dell'altra parte tutti i diritti di proprietà intellettuale sulle opere o sulle invenzioni di sua proprietà che sono utili all'attuazione e all'esercizio dei sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA. Il presente accordo vale come licenza per l'uso tali diritti.

Se una delle parti crea o genera nuovi diritti di proprietà intellettuale basati sui diritti di proprietà intellettuale che l'altra parte le ha messo a disposizione, quest'ultima riceve la proprietà dei nuovi diritti di proprietà intellettuale creati o generati e concede gratuitamente alla parte che li ha creati o generati una licenza per l'uso di questi nuovi diritti. Tuttavia la parte che è proprietaria di tali nuovi diritti può concedere la licenza a terzi solo previo accordo esplicito dell'altra parte.

Le condizioni di esercizio della licenza di cui al primo e secondo comma sono stabilite ai paragrafi 2 e 3.

2. La licenza d'uso di cui al primo comma del paragrafo 1 è personale, non esclusiva e non trasmissibile, fatte salve le disposizioni di cui al secondo comma del paragrafo 1. Essa comprende, a seconda dei casi, il diritto di utilizzare, di far utilizzare, di modificare, di riprodurre e di fabbricare, esclusivamente ai fini dell'attuazione e dell'esercizio dei sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA.

Una parte può mettere a disposizione di terzi o commercializzare i diritti di proprietà intellettuale che l'altra parte le ha messo a disposizione in applicazione del primo comma del paragrafo 1 solamente con il consenso esplicito di quest'ultima, a meno che tale messa a disposizione di terzi non avvenga nel quadro degli appalti pubblici o dei contratti conclusi dall'una o dall'altra parte per l'attuazione e l'esercizio del sistema EGNOS, del sistema istituito nel quadro del programma Galileo e del sistema SBAS-ASECNA.

3. Ciascuna parte tiene aggiornato un registro dei diritti di proprietà intellettuale che mette a disposizione dell'altra parte in applicazione del primo comma del paragrafo 1 e gliene trasmette una copia. Per ciascun diritto di proprietà intellettuale messo a disposizione, il registro precisa in particolare:

- l'oggetto del diritto, come un'invenzione, un software, una banca dati, ecc.;
- la natura del diritto, come un diritto d'autore, un brevetto, ecc.;
- il diritto di utilizzo concesso, come il diritto di riprodurre, di adattare, di fabbricare, ecc.;
- il territorio per cui il diritto è messo a disposizione;
- la durata della messa a disposizione.

4. Ciascuna parte che concede all'altra parte una licenza d'uso in applicazione del primo comma del paragrafo 1 può revocarla qualora accerti il mancato rispetto delle condizioni di esercizio di cui ai paragrafi 2 e 3.

5. Le parti accordano e garantiscono una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nei campi e nei settori connessi all'attuazione e all'esercizio dei sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA, conformemente alle norme internazionali più rigorose stabilite dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), ivi compresi mezzi efficaci per garantirne l'osservanza.

## SOTTOPARTE II

## ALTRE ATTIVITÀ

## Articolo 17

**Galileo**

1. Le parti cooperano per la promozione e l'uso del sistema istituito nel continente africano nel quadro del programma Galileo, in particolare per lo sviluppo di applicazioni e l'uso di servizi basati su tale sistema, soprattutto nel campo della misura del tempo, della navigazione, della sorveglianza, della ricerca e del salvataggio, e per evidenziare i vantaggi delle applicazioni e dei servizi basati su tale sistema.
2. ASECNA si astiene da qualsiasi azione o iniziativa che possa ledere gli interessi dell'Unione in materia di diritti di proprietà intellettuale connessi al programma Galileo.

## Articolo 18

**Spettro radio**

1. Le parti cooperano e si assistono reciprocamente per quanto riguarda lo spettro delle radiofrequenze gestito dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (di seguito «UIT»), in particolare per la protezione delle bande di frequenza per i servizi di navigazione satellitare e le comunicazioni aeronautiche.
2. Le parti si scambiano informazioni e si assistono reciprocamente per quanto riguarda la ripartizione e l'assegnazione di frequenze da parte dell'UIT. Esse promuovono e tutelano le assegnazioni di frequenze adeguate per i sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA, nonché per il sistema istituito nel quadro del programma Galileo, allo scopo di assicurare l'accessibilità dei servizi offerti da tali sistemi nell'Unione e in Africa.
3. Al fine di proteggere lo spettro radio assegnato alla radionavigazione da interferenze quali segnali di disturbo, intenzionali o meno, e il mascheramento, le parti si adoperano per individuare le fonti di interferenza e cercano soluzioni reciprocamente accettabili.
4. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come deroga alle disposizioni vigenti dell'UIT, in particolare quelle relative al regolamento sulle radiocomunicazioni dell'UIT.

## Articolo 19

**Norme, certificazione e organizzazioni internazionali**

1. Le parti si adoperano per adottare un approccio comune in materia di normalizzazione e su tutte le questioni riguardanti i sistemi di navigazione satellitare trattate nell'ambito di organizzazioni e associazioni internazionali, in particolare l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, l'associazione «Radio Technical Commission for aeronautics» (RTCA - Commissione tecnica per le radio aeronautiche) e l'Organizzazione europea delle apparecchiature dell'aviazione civile («EUROCAE»), e da associazioni o gruppi attivi nel settore della normalizzazione.
2. Le parti sostengono congiuntamente lo sviluppo di norme di navigazione satellitare in seno alle organizzazioni internazionali, in particolare le norme e le procedure raccomandate dell'ICAO (SARP) e le specifiche delle prestazioni operative minime della RTCA e dell'EUROCAE (MOPS). In questo contesto esse sostengono congiuntamente il riconoscimento delle norme Galileo, EGNOS e SBAS-ASECNA da parte di tali organizzazioni internazionali e si impegnano a promuoverne l'applicazione su scala mondiale, con particolare attenzione all'interoperabilità con altri sistemi di navigazione satellitare.

## Articolo 20

**Sicurezza**

Al fine di proteggere i sistemi di navigazione satellitare europei e il sistema SBAS-ASECNA contro le minacce e gli atti dolosi, come i segnali di disturbo intenzionali e il mascheramento, le parti adottano tutte le misure praticabili, in particolare in materia di controllo e di non proliferazione delle tecnologie, per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare, così come delle infrastrutture e dei beni essenziali corrispondenti, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2.

*Articolo 21***Ricerca e sviluppo**

Le parti si adoperano per condurre attività congiunte di ricerca e sviluppo in materia di navigazione satellitare, in particolare al fine di sviluppare e programmare i futuri sviluppi tecnologici dei sistemi di navigazione satellitare.

Ciascuna parte promuove la partecipazione dell'altra parte ai propri programmi di ricerca e sviluppo.

L'Unione facilita l'accesso di ASECNA ai fondi dei suoi programmi quadro di ricerca e sviluppo.

*Articolo 22***Risorse umane**

In base alla propria esperienza, l'Unione fornisce ad ASECNA tutte le informazioni utili per la gestione del capitale umano necessario all'attuazione del programma SBAS-ASECNA.

L'Unione assiste ASECNA nella creazione dei posti di lavoro e nello sviluppo delle competenze necessari all'attuazione e all'esercizio del sistema SBAS-ASECNA.

L'Unione incoraggia tutte le iniziative di collaborazione e di partenariato tra ASECNA e i soggetti coinvolti nel rafforzamento delle capacità nei settori relativi ai programmi europei di navigazione satellitare e agevola l'accesso di ASECNA ai fondi dei programmi europei di formazione.

Potranno essere condotte attività comuni di formazione per rispondere alle esigenze di attuazione ed esercizio dei sistemi EGNOS e SBAS-ASECNA, nonché del sistema istituito nel quadro del programma Galileo, e di preparazione dei loro sviluppi tecnologici.

*Articolo 23***Comunicazione e visibilità**

Le parti si adoperano per condurre attività congiunte di comunicazione e di promozione dei rispettivi programmi di navigazione satellitare.

L'Unione assiste ASECNA nella definizione e nell'attuazione delle strategie di comunicazione rivolte sia alle entità interessate dall'attuazione e dall'esercizio del sistema SBAS-ASECNA sia al grande pubblico.

*Articolo 24***Scambi di personale**

Le parti procedono a scambi di personale nell'ambito delle attività di cooperazione di cui al presente accordo.

*Articolo 25***Promozione della navigazione satellitare nel continente africano**

Le parti si assistono reciprocamente per promuovere la navigazione satellitare nel continente africano e si consultano ogniqualvolta necessario per concordare le azioni comuni da attuare in materia. Le parti incoraggiano in particolare le iniziative che possono favorire l'adozione della navigazione satellitare da parte degli utenti e lo sviluppo dei mercati connessi a questa tecnologia.

## PARTE III

**DISPOSIZIONI FINANZIARIE***Articolo 26***Finanziamento**

1. ASECNA finanzia l'attuazione e l'esercizio del sistema SBAS-ASECNA con risorse proprie, aiuti o sovvenzioni, in particolare quelli specificati al paragrafo 3, prestiti contratti presso istituti finanziari o con qualsiasi altro mezzo di finanziamento, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2.

2. L'attuazione e l'esercizio del sistema SBAS-ASECNA non possono in nessun caso essere finanziati dai contributi di bilancio previsti per i sistemi europei di navigazione satellitare e contemplati al capo II del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.

3. Per l'attuazione e l'esercizio del sistema SBAS-ASECNA, l'Unione favorisce l'accesso di ASECNA ai fondi destinati alla cooperazione e allo sviluppo di cui può beneficiare, sia per i programmi in corso sia per quelli futuri. I programmi in corso sono il programma panafricano previsto dall'articolo 9 e dall'allegato III del regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI) per il periodo 2014-2020, e i programmi del Fondo fiduciario UE-Africa per le infrastrutture di cui alla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 13 luglio 2006 - Promuovere le interconnessioni in Africa: il partenariato UE-Africa per le infrastrutture COM(2006) 376 def.

#### PARTE IV

### DISPOSIZIONI FINALI

#### *Articolo 27*

#### **Responsabilità giuridica**

1. Non essendo proprietaria dei sistemi di navigazione satellitare europei, ASECNA non ha responsabilità derivanti dalla proprietà di tali sistemi.

Non essendo proprietaria del sistema SBAS-ASECNA, l'Unione non ha responsabilità derivanti dalla proprietà di tale sistema.

2. Nessuna delle parti può essere ritenuta responsabile dei danni causati dall'altra parte nell'utilizzo delle tecnologie di cui al presente accordo, né garantisce il buon funzionamento di tali tecnologie.

#### *Articolo 28*

#### **Scambio di informazioni classificate**

Le parti procedono allo scambio di informazioni classificate solo se hanno concluso un accordo a tal fine. Esse si adoperano per istituire un quadro giuridico completo e coerente che permetta la conclusione di un siffatto accordo.

#### *Articolo 29*

#### **Comitato misto**

1. È istituito un comitato misto denominato «comitato GNSS UE/ASECNA», composto di rappresentanti delle parti e responsabile della gestione e della corretta applicazione del presente accordo. A tal fine esso prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo; tali decisioni sono attuate dalle parti conformemente alle rispettive norme e adottate di comune accordo. Il comitato misto formula anche raccomandazioni per le questioni per cui non ha potere decisionale.

Il comitato misto definisce le condizioni e le modalità non specificate nel presente accordo.

2. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno, che contiene, tra l'altro, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente, di definizione del suo mandato e dei contatti tra le parti.

3. Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario. L'Unione o ASECNA possono chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto si riunisce entro 15 giorni dalla richiesta.

4. Il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o gruppi di esperti che giudichi adatti ad assisterlo nello svolgimento dei propri compiti.

5. Il comitato misto può decidere di modificare l'allegato I.

*Articolo 30***Consultazioni**

1. Al fine di garantire la corretta attuazione del presente accordo, le parti procedono a regolari scambi di informazioni e, su richiesta di una di esse, si riuniscono in sede di comitato misto.
2. Le parti si consultano prontamente, su richiesta di una di esse, in merito a qualsiasi questione derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo.
3. Le parti si tengono regolarmente informate e si garantiscono una visibilità reciproca sulla gestione e l'evoluzione dei loro programmi di navigazione satellitare. Qualora una parte intenda adottare una decisione che possa incidere sul o sui sistemi di navigazione satellitare dell'altra parte, quest'ultima viene preventivamente consultata per consentirle di formulare un parere non vincolante. Fatti salvi i requisiti di riservatezza stabiliti dalle norme applicabili alle parti, ciascuna parte accetta la partecipazione ai propri gruppi di lavoro, organi e comitati di gestione, di un rappresentante dell'altra parte in qualità di osservatore.

*Articolo 31***Misure di salvaguardia**

1. Previa consultazione in sede di comitato misto, ciascuna parte può prendere opportune misure di salvaguardia, compresa la sospensione di una o più attività di cooperazione, se ritiene che non sia più garantito un grado equivalente di controlli sulle esportazioni o di sicurezza tra le parti. Nel caso in cui un eventuale ritardo rischi di compromettere il buon funzionamento dei sistemi di navigazione satellitare o del sistema SBAS-ASECNA, possono essere prese misure cautelari provvisorie senza consultazione preliminare, purché immediatamente dopo l'adozione di dette misure siano avviate delle consultazioni.
2. La portata e la durata delle misure di cui al paragrafo 1 sono limitate a quanto è necessario per risolvere la situazione e garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi discendenti dal presente accordo. L'altra parte può chiedere al comitato misto di procedere a consultazioni in merito alla proporzionalità di tali misure. Qualora non fosse possibile risolvere tale controversia entro sei mesi, la controversia può essere sottoposta da una delle parti ad arbitrato vincolante secondo la procedura di cui all'allegato I. In tale sede non si possono dirimere questioni di interpretazione delle disposizioni del presente accordo che siano identiche alle corrispondenti disposizioni del diritto dell'Unione.

*Articolo 32***Composizione delle controversie**

Fatto salvo l'articolo 31, eventuali controversie inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte mediante consultazione in sede di comitato misto.

In mancanza di composizione delle controversie entro un termine di tre mesi dalla data di trasmissione al comitato misto si fa ricorso alla procedura di arbitrato di cui all'allegato I.

*Articolo 33***Allegati**

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

*Articolo 34***Revisione**

Il presente accordo può essere modificato e ampliato in qualunque momento mediante clausola aggiuntiva firmata tra le parti, nel rispetto delle rispettive procedure interne.

*Articolo 35***Denuncia**

1. L'Unione o ASECNA possono denunciare il presente accordo notificando tale decisione all'altra parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo il ricevimento della notifica.
2. La denuncia del presente accordo non pregiudica la validità o la durata di eventuali disposizioni sostanziali concordate nell'ambito dell'esecuzione di detto accordo, né i diritti e gli obblighi specifici in materia di proprietà intellettuale stabiliti nell'ambito dell'accordo. In particolare, una parte che ha concesso all'altra una licenza d'uso conserva, dopo la denuncia dell'accordo, il diritto di revocarla qualora accerti il mancato rispetto delle condizioni di esercizio di tale licenza.
3. In caso di denuncia del presente accordo, il comitato misto formula una proposta che consenta alle parti di risolvere le questioni in sospeso aventi conseguenze finanziarie, tenendo conto, se del caso, del principio del *pro rata temporis*.

*Articolo 36***Entrata in vigore**

1. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data della firma della parte che ha firmato per ultima.
2. Il presente accordo, redatto in duplice esemplare solo in lingua francese, è concluso per un periodo di tempo indeterminato.

*Per l'Unione europea**Per ASECNA*

—

*ALLEGATO I***PROCEDURA DI ARBITRATO**

Se una controversia è sottoposta ad arbitrato, sono designati tre arbitri, salvo decisione contraria delle parti.

Ciascuna parte designa un arbitro entro trenta giorni dalla constatazione di un disaccordo in seno al comitato misto.

I due arbitri così designati nominano di comune accordo un superarbitro che non abbia la nazionalità delle parti. Nel caso in cui, per la designazione del superarbitro, i due arbitri scelti dalle parti non riescano a mettersi d'accordo nei due mesi che seguono la designazione dell'ultimo di loro, essi scelgono il superarbitro da un elenco di sette persone compilato dal comitato misto. Il comitato misto compila e mantiene aggiornato tale elenco conformemente al proprio regolamento interno.

Salvo decisione contraria delle parti, il tribunale arbitrale stabilisce in modo autonomo le proprie norme procedurali. Le sue decisioni sono adottate a maggioranza.

---

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1604 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2018

**che attua il regolamento (UE) n. 1284/2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15 bis, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1284/2009.
- (2) Le informazioni relative al rango militare di due delle persone elencate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 dovrebbero essere aggiornate.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1284/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
J. BOGNER-STRAUSS

---

<sup>(1)</sup> GUL 346 del 23.12.2009, pag. 26.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI  
ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
1.	Capitano Moussa Dadis CAMARA	d.d.n.: 1.1.64 o 29.12.68 Pass: R0001318	Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea
2.	Colonnello Moussa Tiégboro CAMARA	d.d.n.: 1.1.68 Pass: 7190	Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea
3.	Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif DIABY	d.d.n.: 26.2.57 Pass: 13683	Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea
4.	Tenente Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ		Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea
5.	Colonnello Jean-Claude PIVI (alias Coplan)	d.d.n.: 1.1.60	Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea».

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1605 DEL CONSIGLIO****del 25 ottobre 2018****che attua il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2015/1755 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi.
- (2) Si sono rese disponibili ulteriori informazioni identificative su una persona fisica.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
J. BOGNER-STRAUSS

---

<sup>(1)</sup> GUL 257 del 2.10.2015, pag. 1.

## ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/1755, la voce n. 3 dell'«Elenco delle persone, fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2» è sostituita dalla seguente:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione
«3.	Mathias/Joseph NIYONZIMA alias KAZUNGU	Data di nascita: 6.3.1956; 2.1.1967 Luogo di nascita: comune di Kanyosha, Mubimbi, provincia Bujumbura Rurale, Burundi Numero di registrazione (SNR): O/00064 Cittadinanza burundese. N. di passaporto: OP0053090	Agente del Servizio di intelligence nazionale. Responsabile di aver ostacolato la ricerca di una soluzione politica in Burundi incitando alla violenza e ad atti di repressione nel corso delle manifestazioni iniziate il 26 aprile 2015 a seguito dell'annuncio della candidatura del presidente Nkurunziza alla presidenza. Responsabile di aver contribuito all'addestramento, al coordinamento e all'armamento delle milizie paramilitari Imbonerakure, anche fuori dal Burundi, che sono responsabili di atti di violenza, repressione e gravi abusi dei diritti umani in Burundi.»

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1606 DEL CONSIGLIO****del 25 ottobre 2018****che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 47, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.
- (2) Il 16 ottobre 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione dell'UNSC 1718 (2006) ha designato tre navi per un divieto di ingresso portuale e per un cambiamento di bandiera.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

*Per il Consiglio*

*La presidente*

J. BOGNER-STRAUSS

---

<sup>(1)</sup> GUL 224 del 31.8.2017, pag. 1.

## ALLEGATO

- 1) Nell'allegato IV del regolamento (UE) 2017/1509, sotto la rubrica «B. Navi a cui è vietato l'accesso ai porti», le navi elencate in appresso sono aggiunte all'elenco:

	Nome della nave	Numero IMO	Data di designazione
«34.	<b>SHANG YUAN BAO</b> La nave mercantile SHANG YUAN BAO ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana designata dall'ONU PAEK MA il 18 maggio 2018. La SHANG YUAN BAO ha effettuato anche un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana MYONG RYU 1 il 2 giugno 2018.	8126070	16.10.2018
35.	<b>NEW REGENT</b> La nave NEW REGENT ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 il 7 giugno 2018.	8312497	16.10.2018
36.	<b>KUM UN SAN 3</b> La petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave NEW REGENT il 7 giugno 2018.	8705539	16.10.2018»

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1607 DELLA COMMISSIONE****del 24 ottobre 2018****che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per determinati prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati e prodotti della pesca originari della Norvegia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2018 è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli <sup>(2)</sup> («l'accordo del 2018»). Esso è stato approvato a nome dell'Unione mediante decisione (UE) 2018/760 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) L'allegato IV dell'accordo del 2018 prevede nuovi contingenti tariffari esenti da dazio per l'immissione in libera pratica nell'Unione di taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati originari della Norvegia nonché l'incremento del volume del contingente tariffario del codice NC 2005 20 20 di cui al regolamento (CE) n. 992/95. È necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95 al fine di attuare dette disposizioni.
- (3) Il regolamento (CE) n. 992/95 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione <sup>(4)</sup> stabiliscono contingenti tariffari per i prodotti originari della Norvegia che rientrano rispettivamente nelle voci 0210 e 0204. L'allegato IV dell'accordo del 2018 contempla il consolidamento di tali contingenti tariffari in un unico contingente tariffario. È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 992/95 al fine di attuare il consolidamento in un nuovo contingente tariffario e disporre la transizione verso tale nuovo contingente tariffario. Si dovrebbe inoltre sopprimere dal regolamento (CE) n. 992/95 il contingente tariffario corrispondente alla voce 0210. La soppressione contemporanea dei contingenti tariffari corrispondenti alla voce 0204 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 è contemplata nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1232 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (4) Il regolamento (CE) n. 992/95 disciplina la gestione dei contingenti tariffari che riguardano prodotti dei capitoli 3, 15 e 16 della NC connessi al pesce o altri prodotti agricoli dei capitoli 2, 6, 7, 8, 16, 20 e 23 della NC. Il suo articolo 1, paragrafo 3, dispone che le norme di origine applicabili siano quelle stabilite nel protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016 <sup>(6)</sup>.
- (5) L'accordo del 2018 stabilisce tuttavia che, al fine di beneficiare delle concessioni di cui al suo allegato IV, i prodotti dovrebbero essere conformi alle norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo in forma di scambio di lettere del 2 maggio 1992 tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo ad alcuni accordi riguardanti il settore agricolo <sup>(7)</sup> («l'accordo del 1992»). Esso dispone inoltre che, relativamente al concetto di trasformazioni sufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, si applichi l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo anziché l'appendice dell'allegato IV dell'accordo del 1992 <sup>(8)</sup> <sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 101 del 4.5.1995, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 129 del 25.5.2018, pag. 3.

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2018/760 del Consiglio, del 14 maggio 2018, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GUL 129 del 25.5.2018, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (GUL 338 del 21.12.2011, pag. 36).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1232 della Commissione, dell'11 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per le carni ovine e caprine originarie della Norvegia e della Nuova Zelanda (GUL 231 del 14.9.2018, pag. 13).

<sup>(6)</sup> Decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016, dell'8 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GUL 72 del 17.3.2016, pag. 63).

<sup>(7)</sup> GUL 109 dell'1.5.1993, pag. 47.

<sup>(8)</sup> GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

<sup>(9)</sup> Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 4 (Norme di origine) dell'accordo SEE [2016/754] (GUL 129 del 19.5.2016, pag. 56).

- (6) I contingenti tariffari stabiliti nel regolamento (CE) n. 992/95 che riguardano prodotti diversi dai prodotti dei capitoli 3, 15 e 16 della NC sono stabiliti nell'accordo del 1992 o nell'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(1)</sup> o nell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo <sup>(2)</sup>. Tutti i predetti accordi disciplinano l'applicazione delle norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo del 1992 ai pertinenti contingenti tariffari. Il regolamento (CE) n. 992/95 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di tenere conto dell'applicabilità delle norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo del 1992.
- (7) Al fine di tenere conto di un numero cospicuo di modifiche minori dei codici della nomenclatura combinata stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 <sup>(3)</sup> del Consiglio e delle sottodivisioni TARIC, è opportuno sostituire l'allegato del regolamento (CE) n. 992/95. Per motivi di chiarezza, i contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 992/95 dovrebbero essere divisi in due allegati distinti secondo le norme di origine stabilite dagli accordi che disciplinano i rispettivi contingenti tariffari per i prodotti della pesca e per i prodotti agricoli.
- (8) I contingenti tariffari di cui all'allegato IV dell'accordo del 2018 sono espressi in quantitativi annuali; le importazioni dovrebbero quindi essere gestite sull'arco di un anno civile. Tuttavia, poiché l'accordo del 2018 entra in vigore solo il 1° ottobre 2018, i quantitativi supplementari per il 2018 che sono calcolati proporzionalmente nonché i quantitativi annuali per gli anni successivi dovrebbero essere stabiliti a norma dell'allegato IV dell'accordo del 2018.
- (9) I contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti dalla Commissione sulla base dell'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica in conformità delle norme per la gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (10) Il regolamento (CE) n. 992/95 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (11) L'accordo del 2018 entra in vigore il 1° ottobre 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla medesima data.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 992/95 è così modificato:

1) l'articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. Ai contingenti tariffari di cui all'allegato I del presente regolamento si applica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016 <sup>(\*)</sup>.

3 bis. Ai contingenti tariffari di cui all'allegato II del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui all'allegato IV dell'accordo in forma di scambio di lettere del 2 maggio 1992 tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo ad alcuni accordi riguardanti il settore agricolo <sup>(\*\*)</sup> («l'accordo del 1992»).

<sup>(1)</sup> GUL 156 del 25.6.2003, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GUL 327 del 9.12.2011, pag. 2.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 58).

Tuttavia, l'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (\*\*\*) si applica a tali contingenti tariffari anziché l'appendice dell'accordo del 1992, poiché tale protocollo era stato modificato mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 71/2015 (\*\*\*\*).

(\*) Decisione del Comitato misto UE-Norvegia n. 1/2016, dell'8 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 63).

(\*\*) GU L 109 dell'1.5.1993, pag. 47.

(\*\*\*) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(\*\*\*\*) Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 4 (Norme di origine) dell'accordo SEE [2016/754] (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 56).»;

2) l'allegato è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2018

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0701	ex 1504 20 10 ex 1504 30 10	90 99	Grassi e oli di animali marini e loro frazioni, diversi dall'olio di balena e dallo spermaceti, in imballaggi di contenuto netto superiore ad 1 kg	Dall'1.1 al 31.12	1 000	8,5
09.0702	0303 19 00 ex 0303 99 00	35	Altri salmonidi congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi	Dall'1.9.2016 al 30.4.2017 Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	2 000 3 000 3 000 3 000 3 000	0
09.0703	ex 0305 51 90 ex 0305 53 10	10 20 90	Merluzzi bianchi secchi, salati ma non affumicati, esclusi i merluzzi bianchi della specie <i>Gadus macrocephalus</i> Pesci secchi, salati ma non affumicati, della specie <i>Boreogadus saida</i>	Dall'1.4 al 31.12	13 250	0
09.0710	0303 51 00 ex 0303 99 00	75	Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ) congelate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi (1)	Dall'1.9.2016 al 30.4.2017 Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	26 500 39 750 39 750 39 750 39 750	0
09.0711	ex 1604 13 90	91 92 99	Preparazioni e conserve di pesci: Alacce o spratti, esclusi i filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, surgelati	Dall'1.1 al 31.12	400	3

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	1604 17 00 1604 18 00 1604 19 92 ex 1604 19 93 1604 19 94 1604 19 95 1604 19 97 ex 1604 20 90 30 35 50 60 90 ex 1604 20 90	90	Anguille Pinne di squalo Merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> ), esclusi i merluzzi carbonari affumicati Naselli ( <i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.) Merluzzi dell'Alaska ( <i>Theragra chalcogramma</i> ) e merluzzi gialli ( <i>Pollachius pollachius</i> ) Altro Altre preparazioni e conserve di pesci, esclusi aringhe, sgombri e conserve di merluzzi carbonari affumicati Preparazioni e conserve di sgombri ( <i>Scomber australasicus</i> )			10
09.0712	0303 54 10 ex 0303 99 00	40	Sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> o <i>Scomber japonicus</i> , congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi	Dall'1.9.2016 al 30.4.2017 Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	25 000 37 500 37 500 37 500 37 500	0
09.0713	0303 55 30 ex 0303 55 90 0303 56 00 0303 59 90 0303 69 90 0303 89 90	90	Congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi: Sugarelli inca o del Pacifico ( <i>Trachurus murphyi</i> ) Altri pesci delle specie <i>Trachurus</i> spp., esclusi <i>Trachurus trachurus</i> , <i>Trachurus murphyi</i> e i suri ( <i>Caranx trachurus</i> ) Cobia ( <i>Rachycentron canadum</i> ) Altri pesci	Dall'1.9.2016 al 30.4.2017 Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	2 200 3 300 3 300 3 300 3 300	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	0303 82 00 0303 89 55 ex 0303 99 00	85	Razze ( <i>Rajidae</i> ) Orate ( <i>Sparus aurata</i> )			
09.0714	0304 86 00 ex 0304 99 23	10 20 30	Filetti di aringa ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), congelati Lati di aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), congelati (2)	Dall'1.9.2016 al 30.4.2017 Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	55 600 83 400 83 400 83 400 83 400	0
09.0715	0302 11 ex 0302 99 00  0303 14 ex 0303 99 00	11 19  30	Trote ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aquabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> ), fresche o refrigerate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi  Trote ( <i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aquabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i> ), congelate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi	Dall'1.1 al 31.12	500	0
09.0716	0302 13 00 0302 14 00 ex 0302 99 00	30 40	Salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorboscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmoni del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> ), freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi	Dall'1.1 al 31.12	6 100	0
09.0717	0303 11 00 ex 0303 99 00	10	Congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi:  Salmoni rossi ( <i>Oncorhynchus nerka</i> )	Dall'1.1 al 31.12	580	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	0303 12 00 ex 0303 99 00 ex 0303 13 00 ex 0303 99 00	15 10 20	Altri salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i> )  Salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> )			
09.0718	0304 41 00 0304 81 00		Filetti, refrigerati o congelati, di salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmoni del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> )	Dall'1.1 al 31.12	610	0
09.0719	0302 19 00 ex 0302 99 00 0303 19 00	45	Altri salmonidi, freschi o refrigerati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi  Altri salmonidi, congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi	Dall'1.1 al 31.12	670	0
09.0720	0302 59 40		Molva ( <i>Molva</i> spp.), fresca o refrigerata, esclusi i fegati, le uova e i lattimi	Dall'1.1 al 31.12	370	0
09.0721	0302 22 00 ex 0302 99 00 0302 23 00 0302 24 00 0302 29 0302 45 0302 46 00 0302 47 00 0302 49 90 0302 54 ex 0302 99 00	79 60	Freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi:  Passere di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> )  Sogliole ( <i>Solea</i> spp.) Rombo chiodato ( <i>Psetta maxima</i> ) Rombi gialli ( <i>Lepidorhombus</i> spp.) e altri pesci di forma appiattita Suri e sugarelli ( <i>Trachurus</i> spp.) Cobia ( <i>Rachycentron canadum</i> ) Pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> ) Altro Naselli ( <i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)	Dall'1.1 al 31.12	250	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	ex 0302 56 00	20	Melù australe ( <i>Micromesistius australis</i> )			
	0302 59 90		Pesci delle famiglie <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i>			
	0302 82 00		Razze ( <i>Rajidae</i> )			
	0302 83 00		Austromerluzzi ( <i>Dissostichus</i> spp.)			
	0302 84		Spigole ( <i>Dicentrarchus</i> spp.)			
	0302 85 30		Orate ( <i>Sparus aurata</i> )			
	0302 85 90		Orate ( <i>Sparidae</i> ) escluse le specie <i>Dentex dentex</i> o <i>Pagellus</i> spp			
	0302 89 50		Rane pescatrici ( <i>Lophius</i> spp.)			
	0302 89 60		Abadeci ( <i>Genypterus blacodes</i> )			
	0302 89 90		Altri pesci			
	ex 0302 99 00	71	Ippoglossi del Pacifico ( <i>Hippoglossus stenolepis</i> )			
			Pesci di forma appiattita congelati, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lat-timi:			
	0303 34 00		Rombo chiodato ( <i>Psetta maxima</i> )			
	0303 39 10		Passere pianuzze ( <i>Platichthys flesus</i> )			
	0303 39 30		Pesci del genere <i>Rhombosolea</i>			
	0303 39 85		Altri pesci di forma appiattita, esclusi ippoglossi, passere di mare, sogliole, rombi chiodati, passere pianuzze, pesci del genere <i>Rhombosolea</i> e pesci della specie <i>Pelotreis flavilatus</i> o <i>Peltorhamphus novaezelandiae</i>			
09.0722			Carne congelata di:	Dall'1.1 al 31.12	500	0
	0304 91 00		Pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> )			
	0304 94 90		Merluzzi d'Alaska ( <i>Theragra chalcogramma</i> ), esclusi i surimi			

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	0304 95 21 0304 95 25 0304 95 29 0304 95 30 0304 95 40 0304 95 50 0304 95 60 0304 95 90  0304 96 0304 97 00 ex 0304 99 99		Pesci delle famiglie <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i> , diversi dai merluzzi dell'Alaska ( <i>Theraga chalcogramma</i> ), esclusi i surimi della sottovoce 0304 95 10  Squali  Razze ( <i>Rajidae</i> )  Altri pesci, esclusi i surimi e i pesci d'acqua dolce e esclusi gli sgombri ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> )			
09.0723	0302 41 00 ex 0302 99 00 0303 51 00 ex 0303 99 00	55 75	Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), fresche, refrigerate o congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi	Dal 16.6 al 14.2	800	0
09.0724	0302 44 00 ex 0302 99 00	20	Sgombri ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ), freschi o refrigerati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi	Dal 16.6 al 14.2	260	0
09.0725	0303 54 10 ex 0303 99 00	40	Sgombri ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber japonicus</i> ), congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi	Dal 16.6 al 14.2	30 600	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0726	0302 89 31	50	Scorfani ( <i>Sebastes</i> spp.), freschi, refrigerati o congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi	Dall'1.1 al 31.12	130	0
	0302 89 39					
	ex 0302 99 00					
	0303 89 31					
	0303 89 39					
	ex 0303 99 00					
09.0727	0304 31 00		Filetti, freschi o refrigerati e congelati, di: Tilapia ( <i>Oreochromis</i> spp.)  Pesci gatto ( <i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)  Persico africano ( <i>Lates niloticus</i> )  Carpe ( <i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> ), anguille ( <i>Anguilla</i> spp.) e pesci testa di serpente ( <i>Channa</i> spp.)  Trote delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> o <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>  Altri pesci di acqua dolce	Dall'1.1 al 31.12	110	0
	0304 61 00					
	0304 32 00					
	0304 62 00					
	0304 33 00					
	0304 63 00					
	0304 39 00					
	0304 69 00					
	0304 42 50					
	0304 82 50					
	0304 49 10					
0304 89 10						
09.0728	0304 44 30		Filetti, freschi o refrigerati, di: Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> ) Pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> ) Austromerluzzi ( <i>Dissostichus</i> spp.) Squali Razze ( <i>Rajidae</i> ) Scorfani ( <i>Sebastes</i> spp.) Altri pesci	Dall'1.1 al 31.12	180	0
	0304 45 00					
	0304 46 00					
	0304 47					
	0304 48 00					
	0304 49 50					
	0304 49 90					

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0729	0304 53 00 0304 56 0304 57 00 0304 59 90 0304 59 50		Carni fresche o refrigerate (anche tritate) di pesci delle famiglie <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i> e di altri pesci esclusi i pesci di acqua dolce  Lati di aringhe, freschi o refrigerati <sup>(3)</sup>	Dall'1.1 al 31.12	130	0
09.0730	0304 71 0304 72 00 0304 73 00 0304 74 0304 75 00 0304 79 10 0304 79 50 0304 79 90 0304 83 10 ex 0304 83 90 0304 84 00 0304 85 00 0304 88 90 0304 89 21 0304 89 29	11 19 90	Filetti congelati di:  Merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> )  Eglefino ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )  Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> )  Naselli ( <i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)  Merluzzi dell'Alaska ( <i>Theragra chalcogramma</i> )  Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>  Merluzzi granatieri ( <i>Macruronus novaezelandiae</i> )  Altri pesci  Passere di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> )  Altri pesci di forma appiattita, esclusi <i>Limanda aspera</i> , <i>Lepidopsetta bilineata</i> , <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i> , <i>Limanda ferruginea</i> , <i>Lepidopsetta polyxystra</i>  Pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> )  Austromerluzzi ( <i>Dissostichus</i> spp.)  Razze ( <i>Rajidae</i> )  Scorfani ( <i>Sebastes</i> spp.)	Dall'1.1 al 31.12	9 000	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	0304 89 60 ex 0304 89 90	10 30 40 50 60 90	Rane pescatrici ( <i>Lophius</i> spp.) Altri pesci, esclusi i pesci castagna ( <i>Brama</i> spp.)			
09.0731	ex 0305 20 00	11 18 19 21 30 73 75 77 79 99	Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati	Dall'1.1 al 31.12	1 900	0
09.0732	0305 41 00		Salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmoni del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> ) affumicati, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili	Dall'1.1 al 31.12	450	0
09.0733	0305 42 00 0305 43 00 0305 44 0305 49 ex 0305 71 00	10	Pesci affumicati diversi dai salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmoni del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> ), compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili Pinne di squalo affumicate	Dall'1.1 al 31.12	140	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0734	0305 64 00		Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci in salamoia, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili:	Dall'1.1 al 31.12	250	0
	ex 0305 69 80	20 25 30 40 50 61 64 65 67 90	Altri pesci, esclusi ippoglossi neri ( <i>Reinhardtius hippoglossoides</i> ) e ippoglossi del Pacifico ( <i>Hippoglossus stenolepis</i> )			
	ex 0305 71 00	90	Pinne di squalo non affumicate			
09.0735	0305 61 00		Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), salate ma non secche né affumicate, e aringhe in salamoia, diverse dalle frattaglie di pesce commestibili	Dall'1.1 al 31.12	1 440	0
09.0736	0306 15 00		Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> ) congelati	Dall'1.1 al 31.12	950	0
	0306 16 99		Gamberetti rosa congelati, non affumicati			
	0306 17 93					
09.0737	ex 0306 95 20	10	Gamberetti rosa, non congelati, cotti a bordo	Dall'1.1 al 31.12	800	0
	ex 0306 95 30	10				
09.0738	0306 34 00		Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> ) non congelati	Dall'1.1 al 31.12	900	0
	0306 94 00					

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	ex 0306 35 90	12 14 20 92 93 96	Gamberetti rosa, non congelati, destinati alla trasformazione (*)			
	ex 0306 36 10	11 91				
	ex 0306 95 20	21 29				
	ex 0306 95 30	21, 29				
09.0739	1604 11 00		Preparazioni o conserve di salmoni, interi o in pezzi, ma non tritati	Dall'1.1 al 31.12	170	0
09.0740	1604 12 91 1604 12 99		Preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, ma non tritate	Dall'1.1 al 31.12	3 000	0
09.0741	1604 13 90		Preparazioni o conserve di alacce e spratti, interi o in pezzi, ma non tritati	Dall'1.1 al 31.12	180	0
09.0742	1604 15 11 1604 15 19		Preparazioni o conserve di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> , interi o in pezzi, ma non tritati	Dall'1.1 al 31.12	130	0
09.0743	1604 17 00 1604 18 00 1604 19 92 1604 19 93 1604 19 94 1604 19 95		Preparazioni o conserve di pesci interi o in pezzi, esclusi i pesci tritati Anguille Pinne di squalo Merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> ) Naselli ( <i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.) Merluzzi dell'Alaska ( <i>Theragra chalcogramma</i> ) e merluzzi gialli ( <i>Pollachius pollachius</i> )	Dall'1.1 al 31.12	5 500	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	1604 19 97 1604 20 90		Altro Preparazioni o conserve di carne di altri pesci			
09.0744	1604 20 10		Preparazioni o conserve di carne di salmone	Dall'1.1 al 31.12	300	0
09.0745	ex 1605 21 10  ex 1605 21 90  ex 1605 29 00	20 40 50 91 20 40 57 60 91 20 40 45 91	Preparazioni o conserve di gamberetti, sgusciati e congelati	Dall'1.1 al 31.12	8 000	0
09.0746	ex 1605 21 10  ex 1605 21 90	30 96 99 30 45 49 55 58 62 65 96 99	Preparazioni o conserve di gamberetti, diversi dai gamberetti sgusciati e congelati	Dall'1.1 al 31.12	1 000	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	ex 1605 29 00	30 50 55 60 96 99				
09.0748	1605 10 00		Preparazioni o conserve di granchi	Dall'1.1 al 31.12	50	0
09.0749	ex 1605 21 10	20 40 50 91	Preparazioni o conserve di gamberetti, sgusciati e congelati	Dall'1.9.2016 al 30.4.2017	7 000	0
	ex 1605 21 90	20 40 57 60 91		Dall'1.5.2017 al 30.4.2018	10 500	
	ex 1605 29 00	20 40 45 91		Dall'1.5.2018 al 30.4.2019	10 500	
				Dall'1.5.2019 al 30.4.2020	10 500	
				Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	10 500	
09.0750	ex 1604 12 91	11 91	Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia	Dall'1.9.2016 al 30.4.2017	11 400 tonnellate di peso netto sgocciolato	0
	ex 1604 12 99	11 19		Dall'1.5.2017 al 30.4.2018	17 100 tonnellate di peso netto sgocciolato	
				Dall'1.5.2018 al 30.4.2019	17 100 tonnellate di peso netto sgocciolato	
				Dall'1.5.2019 al 30.4.2020	17 100 tonnellate di peso netto sgocciolato	
				Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	17 100 tonnellate di peso netto sgocciolato	

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0752	0303 51 00 ex 0303 99 00	75	Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ) congelate, esclusi i filetti di pesci ed altra carne di pesci della voce 0304 ed esclusi i fegati, le uova e i lattimi	Dall'1.1 al 31.12	44 000	0
09.0756	0304 86 00 ex 0304 99 23	10 20 30	Filetti di aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), congelati Lati di aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), congelati	Dall'1.1 al 31.12	67 000	0
09.0776	1504 20 10		Frazioni solide di grassi e oli di pesci, diversi dagli oli di fegato	Dall'1.1 al 31.12	384	0
09.0818	ex 0304 89 49 ex 0304 99 99	10 20 11	Filetti di sgombri, congelati Lati di sgombri, congelati	Dall'1.9.2016 al 30.4.2017 Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	11 300 16 950 16 950 16 950 16 950	0
09.0819	ex 0304 49 90 0304 59 50	10	Filetti di aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), freschi o refrigerati Lati di aringhe, freschi o refrigerati	Dall'1.9.2016 al 30.4.2017 Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	9 000 13 500 13 500 13 500 13 500	0
09.0820	0305 10 00		Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	Dall'1.9.2016 al 30.4.2017 Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	1 000 1 500 1 500 1 500 1 500	0

- (<sup>1</sup>) Poiché l'aliquota del dazio Nazione più favorita (NPF) è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.
- (<sup>2</sup>) Poiché l'aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC 0304 99 23 è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di detto periodo.
- (<sup>3</sup>) Poiché l'aliquota del dazio NPF per le merci di cui al codice NC 0304 59 50 è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio di questo contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di detto periodo.
- (<sup>4</sup>) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)].

## ALLEGATO II

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale è determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0751	ex 0704 10 00	90	Cavolfiori, freschi o refrigerati	Dall'1.8 al 31.10:	2 000	0
09.0757	0809 21 00 0809 29 00		Ciliege, fresche	Dal 16.7 al 15.9:	900	0 (!)
09.0759	0809 40 05		Prugne, fresche	Dall'1.9 al 15.10:	600	0 (!)
09.0761	0810 10 00		Fragole, fresche	Dal 9.6 al 31.7:	900	0
09.0762	0810 10 00		Fragole, fresche	Dall'1.8 al 15.9:	900	0
09.0783	0705 11 00		Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate	Dall'1.1 al 31.12:	300	0
09.0784	0705 19 00		Altre lattughe, fresche o refrigerate	Dall'1.1 al 31.12:	300	0
09.0786	0602 90 70		Piante d'appartamento: talee radicate e giovani piante, escluse le cactacee	Dall'1.1 al 31.12:	544 848 EUR	0
09.0787	1601		Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Dall'1.1 al 31.12:	300	0
09.0815	0810 20 10		Lamponi, freschi	Dall'1.1 al 31.12:	400	0
09.0816	2005 20 20		Patate a fette sottili, fritte o al forno, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	Dall'1.1.2018 al 31.12.2018: Per ogni anno civile dall'1.1.2019:	200 350	0
09.0817	2309 10 13 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 33		Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto	Dall'1.1 al 31.12:	13 000	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	2309 10 39 2309 10 51 2309 10 53 2309 10 59 2309 10 70 2309 10 90					
09.0821	2005 20 20		Patate a fette sottili, fritte o al forno, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:	37.5	0
09.0822	0207 14 30		Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:  di galli o di galline, congelati Pezzi non disossati, congelati Ali intere, anche senza punta	Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:  Per ogni anno civile dall'1.1.2019:	137.5  550	0
09.0823	0207 14 70		Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105:  di galli o di galline, congelati Altri pezzi non disossati, congelati	Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:  Per ogni anno civile dall'1.1.2019:	37.5  150	0
09.0824	0204  0210		Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate  Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie	Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:  Per ogni anno civile dall'1.1.2019:	200 <sup>(2)</sup>  500	0
09.0825	0603 19 70		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, diversi da rose, garofani, orchidee, crisantemi, gigli ( <i>Lilium</i> spp.) gladioli e ranuncoli	Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:  Per ogni anno civile dall'1.1.2019:	125 000 EUR  500 000 EUR	0
09.0826	1602		Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Dall'1.10.2018 al 31.12.2018:  Per ogni anno civile dall'1.1.2019:	75  300	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0827	2309 90 96		Preparazione del tipo utilizzato per l'alimentazione degli animali: altro	Dall'1.10.2018 al 31.12.2018: Per ogni anno civile dall'1.1.2019:	50 200	0
09.0828	3502 20		Albumine (compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati e altri derivati delle albumine: — Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte	Dall'1.10.2018 al 31.12.2018: Per ogni anno civile dall'1.1.2019:	125 500	0

(<sup>1</sup>) Si applica il dazio specifico addizionale.

(<sup>2</sup>) Il volume di questo contingente per il 2018 sarà ridotto degli importi assegnati nell'ambito del contingente tariffario con numero d'ordine 09.0782 per le dichiarazioni con data di accettazione nel periodo dall'1.1.2018 al 30.9.2018.»

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1608 DELLA COMMISSIONE****del 24 ottobre 2018****che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 183, lettera b),visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione <sup>(3)</sup> ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2018

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 150 del 20.5.2014, pag. 1.<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GUL 145 del 29.6.1995, pag. 47).

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine <sup>(1)</sup>
0207 14 10	Pezzi disossati di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , congelati	287,2	4	AR
		238,7	18	BR
		338,7	0	CL
		226,6	22	TH
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	318,4	0	BR
		333,3	0	CL
1602 32 11	Preparazioni non cotte di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i>	277,7	3	BR

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»

## DECISIONI

### DECISIONE (UE) 2018/1609 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2018

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti e in sede di comitato per i trasporti interni della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), relativamente all'adozione della convenzione sulla semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Federazione russa ha proposto una nuova convenzione dell'UNECE sulla semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale («progetto di convenzione»). L'Organizzazione per la cooperazione ferroviaria (OSJD) ha sostenuto il progetto di convenzione.
- (2) Il gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti (WP.30) agisce nell'ambito delle politiche dell'UNECE, sotto la supervisione generale del comitato per i trasporti interni (ITC). Il ruolo del WP.30 consiste nell'avviare e portare avanti iniziative volte all'armonizzazione e alla semplificazione dei regolamenti, delle norme e dei documenti che riguardano le procedure di attraversamento delle frontiere, per le varie modalità di trasporto terrestre.
- (3) Il WP.30 adotterà una decisione in merito all'approvazione del progetto di convenzione e in merito alla sua trasmissione all'ITC per l'approvazione formale.
- (4) L'Unione è rappresentata nel WP.30 e nell'ITC dagli Stati membri dell'Unione. Tutti gli Stati membri dell'Unione sono membri del WP.30 e dell'ITC con diritto di voto.
- (5) Il progetto di convenzione contiene disposizioni generali sull'organizzazione dei controlli dei treni passeggeri alle frontiere. Esso può essere considerato come base per eventuali accordi multilaterali e bilaterali senza i quali nessuno degli elementi contemplati dal progetto di convenzione potrebbe diventare operativo.
- (6) Per gli Stati membri dell'Unione, tali accordi bilaterali e multilaterali possono essere conclusi anche al di fuori del progetto di convenzione. Per la Federazione russa e per alcuni altri paesi rappresentati in seno all'OSJD, il quadro giuridico sembra richiedere una tale convenzione, al fine di facilitare la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali.
- (7) La sostanza del progetto di convenzione non sembra avere né effetti positivi né effetti negativi per gli Stati membri dell'Unione. L'Unione non dovrebbe pertanto sostenere il progetto di convenzione, ma non ha alcun motivo per bloccarne l'adozione.
- (8) Anche se l'adesione al progetto di convenzione non sembra essere nell'interesse dell'Unione, conformemente alla politica generale di quest'ultima sugli aspetti istituzionali, ogni nuova convenzione internazionale dovrebbe contenere una clausola che consenta la partecipazione delle organizzazioni di integrazione economica regionale. Il progetto di convenzione non contiene una clausola che consentirebbe all'Unione di aderire alla convenzione.
- (9) Di conseguenza, la posizione dell'Unione in sede di WP.30 e di ITC dovrebbe essere neutra qualora sia inserita una clausola che consenta la partecipazione delle organizzazioni di integrazione economica regionale. In tal caso, gli Stati membri dell'Unione dovrebbero astenersi. In caso contrario, gli Stati membri dell'Unione dovrebbero votare contro l'adozione del progetto di convenzione.

- (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
- (11) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (12) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (13) Per quanto riguarda la Bulgaria, Cipro, la Croazia e la Romania, le disposizioni della presente decisione costituiscono disposizioni basate sull'acquis di Schengen, o a questo altrimenti connesse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2012.
- (14) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di WP.30 e di ITC poiché il progetto di convenzione riguarda elementi delle formalità per il rilascio dei visti che rientrano nella competenza dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti e in sede di comitato per i trasporti interni dell'UNECE relativamente al progetto di convenzione UNECE in materia di semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale è la seguente:

Gli Stati membri dell'Unione si astengono, se viene introdotta nel progetto di convenzione una clausola che consente la partecipazione delle organizzazioni di integrazione economica regionale. Se tale clausola non viene introdotta, gli Stati membri dell'Unione votano contro.

#### *Articolo 2*

La posizione di cui all'articolo 1 è espressa dagli Stati membri dell'Unione.

#### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

*Per il Consiglio*

*La presidente*

M. SCHRAMBÖCK

---

<sup>(1)</sup> Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

<sup>(2)</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

**DECISIONE (PESC) 2018/1610 DEL CONSIGLIO****del 25 ottobre 2018****che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica di Moldova**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/573/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) In base a un riesame della decisione 2010/573/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica di Moldova fino al 31 ottobre 2019. Il Consiglio effettuerà un riesame della situazione per quanto riguarda le misure restrittive dopo sei mesi.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/573/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 4 della decisione 2010/573/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2019. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

*Per il Consiglio*

*La presidente*

J. BOGNER-STRAUSS

---

<sup>(1)</sup> Decisione 2010/573/PESC del Consiglio, del 27 settembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova (GU L 253 del 28.9.2010, pag. 54).

**DECISIONE (PESC) 2018/1611 DEL CONSIGLIO**  
**del 25 ottobre 2018**  
**che modifica la decisione 2010/638/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della**  
**Repubblica di Guinea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC <sup>(1)</sup>, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea.
- (2) In esito a un riesame della decisione 2010/638/PESC, appare opportuno prorogare le misure restrittive fino al 27 ottobre 2019.
- (3) Le informazioni relative al grado militare di due delle persone elencate nell'allegato della decisione 2010/638/PESC dovrebbero essere aggiornate.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/638/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2010/638/PESC è così modificata:

1) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2019. Essa è costantemente riesaminata. Ove opportuno, essa è prorogata o modificata, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

*Per il Consiglio*

*La presidente*

J. BOGNER-STRAUSS

---

<sup>(1)</sup> Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (GUL 280 del 26.10.2010, pag. 10).

## ALLEGATO

«ALLEGATO

## ELENCO DELLE PERSONE DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4

	Nome (ed eventuali pseudonimi)	Informazioni sull'identità	Motivi
1.	Capitano Moussa Dadis CAMARA	d.d.n.: 1.1.64 o 29.12.68 Pass: R0001318	Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea
2.	Colonnello Moussa Tiégboro CAMARA	d.d.n.: 1.1.68 Pass: 7190	Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea
3.	Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif DIABY	d.d.n.: 26.2.57 Pass: 13683	Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea
4.	Tenente Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ		Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea
5.	Colonnello Jean- Claude PIVI (alias Coplan)	d.d.n.: 1.1.60	Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea».

**DECISIONE (PESC) 2018/1612 DEL CONSIGLIO**  
**del 25 ottobre 2018**  
**che modifica la decisione (PESC) 2015/1763 concernente misure restrittive in considerazione della**  
**situazione in Burundi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1763 <sup>(1)</sup> concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi.
- (2) In base ad un riesame della decisione (PESC) 2015/1763, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2019.
- (3) Si sono rese disponibili ulteriori informazioni identificative su una persona fisica.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1763,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 6 della decisione (PESC) 2015/1763, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2019.».

*Articolo 2*

L'allegato della decisione (PESC) 2015/1763 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
J. BOGNER-STRAUSS

---

<sup>(1)</sup> Decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (GUL 257 del 2.10.2015, pag. 37).

## ALLEGATO

Nell'allegato della decisione (PESC) 2015/1763, la voce n. 3 dell'«Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2» è sostituita dalla seguente:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi della designazione
«3.	Mathias/Joseph NIYONZIMA alias KAZUNGU	Data di nascita: 6.3.1956; 2.1.1967 Luogo di nascita: comune di Kanyosha, Mubimbi, provincia Bujumbura Rurale, Burundi Numero di registrazione (SNR): O/00064 Cittadinanza burundese. N. di passaporto: OP0053090	Agente del Servizio di intelligence nazionale. Responsabile di aver ostacolato la ricerca di una soluzione politica in Burundi incitando alla violenza e ad atti di repressione nel corso delle manifestazioni iniziate il 26 aprile 2015 a seguito dell'annuncio della candidatura del presidente Nkurunziza alla presidenza. Responsabile di aver contribuito all'addestramento, al coordinamento e all'armamento delle milizie paramilitari Imbonerakure, anche fuori dal Burundi, che sono responsabili di atti di violenza, repressione e gravi abusi dei diritti umani in Burundi.»

**DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/1613 DEL CONSIGLIO****del 25 ottobre 2018****che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
- (2) Il 16 ottobre 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione dell'UNSC 1718 (2006), ha designato tre navi per un divieto di ingresso portuale e per un cambiamento di bandiera.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
J. BOGNER-STRAUSS

---

<sup>(1)</sup> GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.

## ALLEGATO

- 1) Nell'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849, sotto la rubrica «A. Navi la cui bandiera è stata dismessa», le navi elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle navi:

	Nome della nave	Numero IMO	Data di designazione
«13.	<b>SHANG YUAN BAO</b> La nave mercantile SHANG YUAN BAO ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana designata dall'ONU PAEK MA il 18 maggio 2018. La SHANG YUAN BAO ha effettuato anche un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana MYONG RYU 1 il 2 giugno 2018.	8126070	16.10.2018
14.	<b>NEW REGENT</b> La nave NEW REGENT ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 il 7 giugno 2018.	8312497	16.10.2018
15.	<b>KUM UN SAN 3</b> La petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave NEW REGENT il 7 giugno 2018.	8705539	16.10.2018»

- 2) Nell'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849, sotto la rubrica «D. Navi a cui è vietato l'ingresso nei porti», le navi elencate in appresso sono aggiunte all'elenco:

	Nome della nave	Numero IMO	Data di designazione
«34.	<b>SHANG YUAN BAO</b> La nave mercantile SHANG YUAN BAO ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana designata dall'ONU PAEK MA il 18 maggio 2018. La SHANG YUAN BAO ha effettuato anche un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave nordcoreana MYONG RYU 1 il 2 giugno 2018.	8126070	16.10.2018
35.	<b>NEW REGENT</b> La nave NEW REGENT ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 il 7 giugno 2018.	8312497	16.10.2018
36.	<b>KUM UN SAN 3</b> La petroliera nordcoreana KUM UN SAN 3 ha effettuato un trasferimento da nave a nave, probabilmente di petrolio, con la nave NEW REGENT il 7 giugno 2018.	8705539	16.10.2018»

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1614 DELLA COMMISSIONE****del 25 ottobre 2018****che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 47, paragrafi 2 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire la tracciabilità dei veicoli e della loro storia, i veicoli dovrebbero essere registrati con un numero europeo di veicolo in un registro dei veicoli. Le norme per la determinazione del numero europeo di veicolo dovrebbero essere armonizzate al fine di garantire che i veicoli siano immatricolati nello stesso modo in tutta l'Unione.
- (2) I veicoli sono attualmente registrati nei registri nazionali dei veicoli e ogni Stato membro gestisce il proprio registro nazionale. È necessario migliorare l'utilizzabilità dei registri nazionali dei veicoli per evitare molteplici immatricolazioni di un veicolo in diversi registri dei veicoli, compresi i registri di paesi terzi connessi al registro virtuale dei veicoli. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/756/CE della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (3) L'analisi dei costi-benefici eseguita dall'Agenzia ferroviaria dell'Unione europea («Agenzia») ha evidenziato i notevoli vantaggi per il sistema ferroviario dell'Unione derivanti dall'istituzione di un registro europeo dei veicoli che sostituirebbe i registri nazionali.
- (4) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e i costi per gli Stati membri e le parti interessate, la Commissione dovrebbe adottare specifiche funzionali e tecniche per il registro europeo dei veicoli che incorporerà i registri nazionali.
- (5) L'Agenzia dovrebbe istituire un registro europeo dei veicoli e provvedere alla sua manutenzione, se del caso in cooperazione con gli organismi nazionali di immatricolazione. Dovrebbero poter consultare il registro europeo dei veicoli le autorità nazionali preposte alla sicurezza, gli organismi investigativi nazionali e, in risposta a qualsiasi richiesta legittima, gli organismi di regolamentazione, l'Agenzia, le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e le persone/gli organismi che immatricolano veicoli o che figurano nel registro.
- (6) Gli Stati membri dovrebbero designare un organismo responsabile dell'immatricolazione dei veicoli e del trattamento e aggiornamento delle informazioni relative ai veicoli che l'organismo ha registrato nel registro europeo dei veicoli.
- (7) I detentori di veicoli dovrebbero compilare una domanda di immatricolazione con le informazioni richieste e essere in grado di presentare la domanda da uno strumento online su un modulo elettronico armonizzato. I detentori di veicoli dovrebbero garantire che i dati relativi al veicolo presentati agli organismi di immatricolazione sono aggiornati ed esatti.
- (8) Dovrebbe competere agli Stati membri garantire la qualità e l'integrità dei dati registrati nel registro europeo dei veicoli conformemente all'articolo 22 della direttiva (UE) 2016/797 dall'organismo di immatricolazione designato e all'Agenzia provvedere allo sviluppo e alla manutenzione del sistema informatico del registro europeo dei veicoli conformemente alla presente decisione.
- (9) Il registro europeo dei veicoli dovrebbe essere un registro centralizzato che funga da interfaccia armonizzata per tutti gli utenti ai fini della consultazione, dell'immatricolazione dei veicoli e della gestione dei dati.
- (10) È necessario prevedere lo sviluppo tecnico e la prova delle funzionalità del registro europeo dei veicoli. Ciò nondimeno conformemente all'articolo 47, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797 il registro europeo dei veicoli dovrebbe essere operativo il 16 giugno 2021.

<sup>(1)</sup> GUL 138 del 26.5.2016, pag. 44.

<sup>(2)</sup> Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30).

- (11) Al fine di rispondere alle esigenze specifiche degli Stati membri, alcuni registri nazionali dei veicoli sono utilizzati per scopi diversi dal garantire la tracciabilità dei veicoli e della loro storia. Per consentire ai registri nazionali non utilizzati specificamente per l'immatricolazione dei veicoli di adeguarsi all'interfaccia del registro europeo dei veicoli, la migrazione verso l'immatricolazione centralizzata dei veicoli dovrebbe essere graduale. Dall'introduzione del registro europeo dei veicoli fino al 16 giugno 2024 gli Stati membri dovrebbero quindi avere la possibilità di utilizzare una «funzione di immatricolazione decentrata», mentre le altre funzioni dovrebbero essere centralizzate a decorrere dal 16 giugno 2021. Dopo il 16 giugno 2024 tutti gli Stati membri dovrebbero utilizzare esclusivamente la funzione di immatricolazione centralizzata.
- (12) Il registro europeo dei veicoli dovrebbe consentire la registrazione di informazioni supplementari specifiche prescritte dagli Stati membri. I detentori di veicoli dovrebbero fornire le informazioni supplementari prescritte dallo Stato membro al momento della presentazione della domanda di immatricolazione a tale Stato membro.
- (13) Al fine di agevolare l'uso dei veicoli immatricolati nel registro europeo dei veicoli nei paesi terzi, in particolare quelli che applicano le disposizioni della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari di cui l'Unione europea è parte, è opportuno autorizzare le autorità competenti di tali paesi terzi ad accedere ai dati pertinenti del registro europeo dei veicoli. A tal fine l'Agenzia dovrebbe agevolare l'attuazione delle decisioni adottate conformemente alla Convenzione per i trasporti internazionali ferroviari del 9 maggio 1980, modificata dal Protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999.
- (14) Il 21 dicembre 2016 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulle specifiche dei registri nazionali dei veicoli, indicando alcune possibilità di miglioramento della loro utilizzabilità. Il 14 dicembre 2017 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulle specifiche per il registro europeo dei veicoli.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO 1

**DISPOSIZIONI GENERALI**

*Articolo 1*

**Oggetto**

La presente decisione modifica le specifiche comuni per i registri nazionali dei veicoli e stabilisce le specifiche funzionali e tecniche per il registro europeo dei veicoli.

CAPO 2

**REGISTRI NAZIONALI DEI VEICOLI**

*Articolo 2*

**Modifica delle specifiche comuni per i registri nazionali dei veicoli**

L'allegato della decisione 2007/756/CE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

*Articolo 3*

**Soppressione delle immatricolazioni superflue**

1. Il detentore provvede affinché le immatricolazioni superflue di veicoli a norma del punto 3.2.5, paragrafo 1, dell'allegato della decisione 2007/756/CE modificata dalla decisione 2011/107/UE <sup>(1)</sup> della Commissione siano soppresse dai registri nazionali dei veicoli entro un anno a decorrere dal 15 novembre 2018.
2. Il detentore provvede affinché le immatricolazioni superflue di veicoli di paesi terzi destinati a circolare nel sistema ferroviario dell'Unione e immatricolati in un registro dei veicoli conforme alle specifiche dell'allegato della decisione 2007/756/CE e collegato al registro virtuale dei veicoli specificato in tale decisione siano ritirate entro un anno a decorrere dal 15 novembre 2018.

<sup>(1)</sup> Decisione 2011/107/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011, che modifica la decisione 2007/756/CE che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale (GUL 43 del 17.2.2011, pag. 33).

## CAPO 3

**REGISTRO EUROPEO DEI VEICOLI***Articolo 4***Specifiche per il registro europeo dei veicoli**

Le specifiche funzionali e tecniche del registro europeo dei veicoli sono stabilite nell'allegato II.

*Articolo 5***Organismo di immatricolazione**

1. Ogni Stato membro designa un organismo di immatricolazione indipendente da qualsiasi impresa ferroviaria, che sarà responsabile del trattamento delle domande e dell'aggiornamento dei dati nel registro europeo dei veicoli in relazione ai veicoli immatricolati in tale Stato membro entro il 15 maggio 2019.
2. Tale organismo di immatricolazione può essere l'organismo designato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2007/756/CE. Gli Stati membri assicurano che gli organismi di immatricolazione in questione cooperino e condividano le informazioni al fine di comunicare tempestivamente le modifiche apportate al registro europeo dei veicoli.
3. Se l'organismo di immatricolazione non coincide con l'organismo designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2007/756/CE, gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri, entro il 15 novembre 2019.

*Articolo 6***Immatricolazione di veicoli con autorizzazione d'immissione sul mercato**

1. Il detentore presenta domanda di immatricolazione a uno Stato membro di sua scelta mediante il registro europeo dei veicoli nell'area d'uso del veicolo.
2. Gli organismi di immatricolazione adottano misure ragionevoli per assicurare l'accuratezza dei dati registrati nel registro europeo dei veicoli.
3. Ogni organismo di immatricolazione è in grado di estrarre i dati relativi alle immatricolazioni di veicoli che esso ha effettuato.

*Articolo 7***Architettura del registro europeo dei veicoli**

1. L'Agenzia istituisce il registro europeo dei veicoli e provvede alla sua manutenzione in conformità alla presente decisione.
2. Successivamente alla migrazione di cui all'articolo 8, il registro europeo dei veicoli diventa un registro centralizzato che funge da interfaccia armonizzata per tutti gli utenti ai fini della consultazione, dell'immatricolazione dei veicoli e della gestione dei dati.
3. In deroga al paragrafo 1 gli Stati membri possono utilizzare la funzione di immatricolazione di cui al punto 2.1.4 dell'allegato II in un modo decentrato fino al 16 giugno 2024.
4. Entro il 15 maggio 2019 gli Stati membri notificano all'Agenzia se intendono utilizzare la funzione di immatricolazione centralizzata istituita dall'Agenzia o istituire una funzione di immatricolazione decentrata. Essi dimostrano le modalità con cui intendono soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 5 entro il 16 giugno 2020.
5. Lo Stato membro che attui la funzione di immatricolazione decentrata garantisce la compatibilità e la comunicazione con il registro europeo dei veicoli. Esso garantisce inoltre che la funzione di immatricolazione decentrata sia operativa in conformità con le specifiche del registro europeo dei veicoli entro il 16 giugno 2021.
6. Mediante notifica all'Agenzia, gli Stati membri possono modificare in qualsiasi momento la decisione di ricorrere a una funzione di immatricolazione decentrata e optare invece per la funzione di immatricolazione centralizzata. La decisione prende effetto sei mesi dopo la notifica.

*Articolo 8***Migrazione dai registri nazionali dei veicoli al registro europeo dei veicoli**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati dei veicoli immatricolati siano trasferiti dai registri nazionali dei veicoli al registro europeo dei veicoli entro il 16 giugno 2021. Durante la migrazione l'Agenzia coordina con gli organismi di immatricolazione la transizione dai registri nazionali dei veicoli al registro europeo dei veicoli e garantisce la disponibilità del sistema informatico.

2. L'Agenzia mette le funzioni del registro europeo dei veicoli a disposizione degli Stati membri entro il 15 novembre 2020.
3. L'Agenzia definisce le specifiche per l'attuazione delle interfacce con la funzione di immatricolazione decentrata e le mette a disposizione degli Stati membri entro il 16 gennaio 2020.
4. A decorrere dal 16 giugno 2021 gli Stati membri immatricolano i veicoli nel registro europeo dei veicoli conformemente all'articolo 7.
5. A decorrere dal 16 giugno 2024 tutti gli Stati membri utilizzano la funzione di immatricolazione centralizzata.

#### CAPO 4

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 9

#### **Abrogazione**

La decisione 2007/756/CE è abrogata a decorrere dal 16 giugno 2021.

#### Articolo 10

#### **Entrata in vigore e applicazione**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4.3 e 5 dell'allegato II e le appendici da 1 a 6 dello stesso allegato si applicano a decorrere dal 16 giugno 2021.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO I

L'allegato della decisione 2007/756/CE è così modificato:

(1) il punto 3.2.1. è sostituito dal seguente:

«3.2.1. *Domanda di immatricolazione*

Il modulo da utilizzare per la domanda di immatricolazione figura nell'appendice 4.

L'organismo che richiede l'immatricolazione di un veicolo contrassegna la casella corrispondente a «Nuova immatricolazione». Compila il modulo e lo trasmette:

- all'ORI dello Stato membro in cui è richiesta l'immatricolazione,
- all'ORI del primo Stato membro in cui intende operare per un veicolo proveniente da un paese terzo (cfr. il punto 3.2.5(2)]. In tal caso il modulo deve contenere almeno le informazioni sulle generalità del proprietario del veicolo e del suo detentore, sulle restrizioni al regime di esercizio del veicolo e sull'organismo responsabile della manutenzione.»;

(2) al punto 3.2.3 è aggiunto il seguente comma:

«L'ORI registra le modifiche nel RIN entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di un fascicolo di domanda completo. Entro questo termine l'ORI immatricula il veicolo o chiede rettifiche/chiarimenti.»;

(3) il punto 3.2.5. è sostituito dal seguente:

«3.2.5. *Autorizzazione in più Stati membri*

1. I veicoli devono essere immatricolati solo nel RIN dello Stato membro in cui la messa in servizio è autorizzata per la prima volta oppure, in caso di veicoli che dispongono di un'autorizzazione d'immissione sul mercato rilasciata a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), solo in uno Stato membro nell'area d'uso dell'autorizzazione d'immissione sul mercato, fatto salvo il trasferimento dell'immatricolazione a un RIN diverso conformemente al punto 3.2.6, paragrafo 2.
2. I veicoli che entrano nel sistema ferroviario dell'Unione da paesi terzi e che sono registrati in un registro di immatricolazione non conforme alla presente specifica o non collegato all'RVE CI devono essere registrati solo nel RIN del primo Stato membro in cui sono destinati a circolare nel sistema ferroviario dell'Unione.
3. Non devono essere registrati in alcun RIN i veicoli che entrano nel sistema ferroviario dell'Unione da paesi terzi e che sono registrati in un registro di immatricolazione conforme alla presente specifica e collegato all'RVE CI, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.
4. Per qualsiasi tipo di veicolo il RIN di immatricolazione contiene i dati relativi alle voci 2, 6, 12 e 13 per ciascuno degli Stati membri in cui è stata rilasciata autorizzazione di messa in servizio per il veicolo in questione.

La presente disposizione fa salvi gli articoli 3 e 5.

(\*) Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).»;

(4) alla sezione 3.2 è aggiunto il seguente punto 3.2.6:

«3.2.6. *Trasferimento dell'immatricolazione e modifica del NEV*

1. Il NEV deve essere modificato quando, a causa di modifiche tecniche apportate al veicolo, non rispecchia più l'idoneità all'interoperabilità o le caratteristiche tecniche conformemente all'appendice 6. Tali modifiche tecniche possono richiedere una nuova autorizzazione di messa in servizio conformemente agli articoli da 21 a 26 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) o una nuova autorizzazione d'immissione sul mercato e, se del caso, una nuova autorizzazione del tipo di veicolo conformemente agli articoli 21 e 24 della direttiva (UE) 2016/797. Il detentore deve comunicare tali modifiche all'ORI dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato e, se applicabile, la nuova autorizzazione di messa in servizio o la autorizzazione d'immissione sul mercato. L'ORI deve assegnare un nuovo NEV al veicolo.

2. Il NEV può essere modificato su richiesta del detentore mediante una nuova immatricolazione del veicolo nel RIN di uno Stato membro diverso collegato al RVE CI e il successivo ritiro della precedente immatricolazione.

(\*) Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).»;

(5) Il punto 3.3. è sostituito dal seguente:

### «3.3. Diritti di accesso

I diritti di accesso ai dati di un RIN da parte di un determinato Stato membro «XX» sono elencati nella tabella:

Organismo	Diritti di lettura	Diritti di aggiornamento
ORI dello Stato membro «XX»	Tutti i dati	Tutti i dati nel registro dei veicoli dello SM «XX»
ANS	Tutti i dati	Nessuno
Agenzia	Tutti i dati	Nessuno
Detentore	Tutti i dati relativi ai veicoli di cui è detentore	Nessuno
ECM	Tutti i dati, ad eccezione degli estremi del proprietario, dei veicoli per i quali è l'ECM	Nessuno
Proprietario	Tutti i dati relativi ai veicoli di cui è proprietario	Nessuno
Impresa ferroviaria	Tutti i dati, ad eccezione degli estremi del proprietario, basati su uno o più numeri del veicolo	Nessuno
Gestore dell'infrastruttura	Tutti i dati, ad eccezione degli estremi del proprietario, basati su uno o più numeri del veicolo	Nessuno
L'organismo investigativo di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> e l'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>	Tutti i dati relativi ai veicoli oggetto di controlli e audit	Nessuno
Organismo che ha rilasciato la dichiarazione 'CE' di verifica (il richiedente)	Tutti i dati sui veicoli di cui è l'organismo che rilascia la dichiarazione 'CE' di verifica (il richiedente), ad eccezione dei degli estremi del proprietario	Nessuno
Altro utente autorizzato riconosciuto dall'ANS o dall'Agenzia <sup>(3)</sup>	Da definire a seconda dei casi; durata possibilmente limitata, ad eccezione degli estremi del proprietario	Nessuno

<sup>(1)</sup> Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

<sup>(3)</sup> In cooperazione con le altre ANS, l'Agenzia deve definire la procedura di riconoscimento degli utenti autorizzati.

I diritti di accesso ai dati dei RIN possono essere estesi ai soggetti pertinenti di paesi terzi o a un'organizzazione intergovernativa, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.»

(6) le appendici 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

«APPENDICE 1

**CODICI IDENTIFICATIVI DELLE RESTRIZIONI**

1. PRINCIPI

Un codice armonizzato o un codice nazionale è attribuito alle restrizioni previste nell'autorizzazione di messa in servizio conformemente agli articoli da 21 a 26 della direttiva 2008/57/CE o nell'autorizzazione d'immissione sul mercato e, se del caso, a una nuova autorizzazione del tipo di veicolo conformemente agli articoli 21 e 24 della direttiva (UE) 2016/797.

2. STRUTTURA

Ogni codice è una combinazione di:

- categoria di restrizione,
- tipo di restrizione,
- valore o specifica,

che sono uniti da un punto (.):

[Categoria].[Tipo].[Valore o specifica].

3. CODICI DELLE RESTRIZIONI

1. I codici armonizzati delle restrizioni sono applicabili in tutti gli Stati membri.

L'Agenzia deve aggiornare e pubblicare sul proprio sito web l'elenco dei codici armonizzati delle restrizioni per l'intero sistema ferroviario dell'Unione.

Se un'autorità nazionale preposta alla sicurezza ritiene necessario aggiungere un nuovo codice all'elenco dei codici armonizzati delle restrizioni, deve chiedere all'Agenzia di esaminare l'inserimento del nuovo codice.

L'Agenzia deve esaminare la richiesta e all'occorrenza consultare altre autorità nazionali preposte alla sicurezza. Se del caso, l'Agenzia inserisce un nuovo codice di restrizione nell'elenco.

2. L'Agenzia deve mantenere aggiornato l'elenco dei codici nazionali delle restrizioni. L'uso dei codici nazionali delle restrizioni deve essere limitato a quelle restrizioni che riflettono le caratteristiche particolari del sistema ferroviario esistente in uno Stato membro e per le quali non avrebbe quindi senso l'applicazione in altri Stati membri.

Per i tipi di restrizioni non indicati nell'elenco di cui al paragrafo 1, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve chiedere all'Agenzia di inserire un nuovo codice nell'elenco dei codici nazionali delle restrizioni. L'Agenzia deve esaminare la richiesta e all'occorrenza consultare altre autorità nazionali preposte alla sicurezza. Se del caso l'Agenzia inserisce un nuovo codice di restrizione nell'elenco.

3. Il codice di restrizione per le autorità multinazionali preposte alla sicurezza è considerato al pari di un codice nazionale delle restrizioni.

4. L'uso di restrizioni prive di codice deve essere limitato a quelle restrizioni la cui applicazione a diversi tipi di veicoli è improbabile a causa del loro carattere particolare.

L'Agenzia deve mantenere un elenco unico dei codici delle restrizioni per l'EVR, il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all'articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797, lo sportello unico e la banca dati in materia di sicurezza e interoperabilità dell'Agenzia ferroviaria europea.

5. All'occorrenza l'Agenzia può coordinare il processo di armonizzazione dei codici delle restrizioni con la pertinente organizzazione intergovernativa, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.

## APPENDICE 2

## STRUTTURA E CONTENUTO DEL NIE

L'Agenzia deve stabilire la struttura e il contenuto del numero di identificazione europeo (NIE), compresa la codifica dei tipi di documenti interessati, in un documento tecnico che deve pubblicare sul proprio sito web.»;

(7) all'appendice 6, parte 1, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. **Definizione di marcatura dell'amministrazione proprietaria del veicolo (MAPV)**

La marcatura dell'amministrazione proprietaria del veicolo (MAPV) è un codice alfanumerico composto da un minimo di 2 e un massimo di 5 lettere (\*). È apposta su ciascun veicolo ferroviario, vicino al numero europeo del veicolo e identifica il detentore del veicolo quale risulta dal RIN.

La MAPV è univoca e valida in tutti gli Stati membri e in tutti i paesi che aderiscono a un accordo che comporta l'applicazione del sistema di numerazione dei veicoli e di MAPV conformemente alla presente decisione.

(\*) La NMBS/SNCB può continuare a usare una singola B cerchiata.»;

(8) all'appendice 6, la parte 4 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 4 — CODICI DEI PAESI DI IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI (3A E 4A CIFRA E SIGLA)

*Le informazioni riguardanti paesi terzi sono riportate unicamente a titolo informativo.*

Paesi	Codice alfabetico del paese (1)	Codice numerico del paese	Paesi	Codice alfabetico del paese (1)	Codice numerico del paese
Albania	AL	41	Lituania	LT	24
Algeria	DZ	92	Lussemburgo	L	82
Armenia	AM	58	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	MK	65
Austria	A	81	Malta	M	
Azerbaigian	AZ	57	Moldova	MD (1)	23
Bielorussia	BY	21	Monaco	MC	
Belgio	B	88	Mongolia	MGL	31
Bosnia-Erzegovina	BIH	50 e 44 (2)	Montenegro	MNE	62
Bulgaria	BG	52	Marocco	MA	93
Cina	RC	33	Paesi Bassi	NL	84
Croazia	HR	78	Corea del Nord	PRK (1)	30
Cuba	CU (1)	40	Norvegia	N	76
Cipro	CY		Polonia	PL	51
Repubblica ceca	CZ	54	Portogallo	P	94
Danimarca	DK	86	Romania	RO	53
Egitto	ET	90	Russia	RUS	20

Paesi	Codice alfabetico del paese <sup>(1)</sup>	Codice numerico del paese	Paesi	Codice alfabetico del paese <sup>(1)</sup>	Codice numerico del paese
Estonia	EST	26	Serbia	SRB	72
Finlandia	FIN	10	Slovacchia	SK	56
Francia	F	87	Slovenia	SLO	79
Georgia	GE	28	Corea del Sud	ROK	61
Germania	D	80	Spagna	E	71
Grecia	GR	73	Svezia	S	74
Ungheria	H	55	Svizzera	CH	85
Iran	IR	96	Siria	SYR	97
Iraq	IRQ <sup>(1)</sup>	99	Tagikistan	TJ	66
Irlanda	IRL	60	Tunisia	TN	91
Israele	IL	95	Turchia	TR	75
Italia	I	83	Turkmenistan	TM	67
Giappone	J	42	Ucraina	UA	22
Kazakistan	KZ	27	Regno Unito	GB	70
Kirghizistan	KS	59	Uzbekistan	UZ	29
Lettonia	LV	25	Vietnam	VN <sup>(1)</sup>	32
Libano	RL	98			

<sup>(1)</sup> Conformemente al sistema di codici alfabetici descritto nell'appendice 4 della convenzione del 1949 e nell'articolo 45, paragrafo 4, della convenzione del 1968 sulla circolazione stradale.

<sup>(2)</sup> La Bosnia-Erzegovina utilizza 2 codici ferroviari specifici. Il codice numerico 49 è riservato.».

## ALLEGATO II

## 1. CONTENUTO E FORMATO DEI DATI

Il contenuto e il formato dei dati del registro europeo dei veicoli (EVR) sono stabiliti nella tabella seguente.

Tabella 1

**Parametri dell'EVR**

Numero del parametro	Denominazione del parametro	Descrizione	Formato	Obbligatorio/Facoltativo
1	Identificazione del veicolo			
1.1	Numero europeo del veicolo	Numero europeo del veicolo. Codice numerico di identificazione di cui all'appendice 6.	Cfr. l'appendice 6 <sup>(1)</sup>	Obbligatorio
1.2	Numero precedente del veicolo	Numero precedente (se applicabile, in caso di rinumerazione del veicolo)		Obbligatorio (se applicabile)
2	Stato membro di immatricolazione			
2.1	Stato membro di immatricolazione	Lo Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato	Codice di 2 lettere (*)	Obbligatorio
3	Stati membri in cui il veicolo è autorizzato			
3.1	Area d'uso risultante	Campo compilato automaticamente dal sistema in base ai valori del parametro 11.4.	Testo	Campo compilato automaticamente dal sistema in base ai valori del parametro 11.4.
4	Altre condizioni			
4.1	Altre condizioni applicabili al veicolo	Identificazione degli accordi bilaterali o multilaterali applicabili quali RIV, RIC, TEN, TEN-CW, TEN-GE...	Testo	Obbligatorio (se applicabile)
5	Fabbricazione			
5.1	Anno di fabbricazione	Anno in cui il veicolo è uscito dalla fabbrica	AAAA	Obbligatorio
5.2	Numero di serie del fabbricante	Numero di serie del fabbricante indicato sul telaio del veicolo	Testo	Facoltativo
5.3	Riferimento ERATV	Identificazione nell'ERATV del tipo di veicolo autorizzato <sup>(2)</sup> (o della versione o variante) a cui si conforma il veicolo	Codice o codici alfanumerici	Obbligatorio (se disponibile)

Numero del parametro	Denominazione del parametro	Descrizione	Formato	Obbligatorio/Facoltativo
5.4	Serie	Identificazione della serie del veicolo	Testo	Obbligatorio (se applicabile)
6	Estremi della dichiarazione 'CE' di verifica <sup>(3)</sup>			
6.1	Data della dichiarazione 'CE'	Data della dichiarazione 'CE' di verifica	Data (AAAAMMGG)	Obbligatorio (se disponibile)
6.2	Riferimento della dichiarazione 'CE'	Estremi della dichiarazione 'CE' di verifica	Per i veicoli esistenti: testo. Per i veicoli nuovi: codice alfanumerico basato sull'EIN, cfr. appendice 2	Obbligatorio (se disponibile)
6.3	Organismo che ha rilasciato la dichiarazione 'CE' di verifica (il richiedente)			
6.3.1.	Nome dell'organismo		Testo	Obbligatorio (se disponibile)
6.3.2.	Numero del registro delle imprese		Testo	Obbligatorio (se disponibile)
6.3.3.	Indirizzo	Indirizzo dell'organismo, via e numero civico	Testo	Obbligatorio (se disponibile)
6.3.4.	Città		Testo	Obbligatorio (se disponibile)
6.3.5.	Codice identificativo paese		Codice di 2 lettere (*)	Obbligatorio (se disponibile)
6.3.6.	Codice postale		Codice alfanumerico	Obbligatorio (se disponibile)
6.3.7.	Indirizzo e-mail		E-mail:	Obbligatorio (se disponibile)
6.3.8.	Codice organismo		Codice alfanumerico	Obbligatorio (se disponibile)
7	Proprietario	Generalità del proprietario del veicolo		
7.1	Nome dell'organismo		Testo	Obbligatorio
7.2	Numero del registro delle imprese		Testo	Obbligatorio
7.3	Indirizzo		Testo	Obbligatorio

Numero del parametro	Denominazione del parametro	Descrizione	Formato	Obbligatorio/Facoltativo
7.4	Città		Testo	Obbligatorio
7.5	Codice identificativo paese		Codice di 2 lettere (*)	Obbligatorio
7.6	Codice postale		Codice alfanumerico	Obbligatorio
7.7	Indirizzo e-mail		E-mail:	Obbligatorio
7.8	Codice organismo		Codice alfanumerico	Obbligatorio
8	Detentore	Generalità del detentore del veicolo		
8.1	Nome dell'organismo		Testo	Obbligatorio
8.2	Numero del registro delle imprese		Testo	Obbligatorio
8.3	Indirizzo		Testo	Obbligatorio
8.4	Città		Testo	Obbligatorio
8.5	Codice identificativo paese		Codice di 2 lettere (*)	Obbligatorio
8.6	Codice postale		Codice alfanumerico	Obbligatorio
8.7	Indirizzo e-mail		E-mail:	Obbligatorio
8.8	Codice organismo		Codice alfanumerico	Obbligatorio
8.9	Marcatura del detentore del veicolo		Codice alfanumerico	Obbligatorio
9	Soggetto responsabile della manutenzione	Estremi del soggetto responsabile della manutenzione		
9.1	Nome dell'organismo		Testo	Obbligatorio
9.2	Numero del registro delle imprese		Testo	Obbligatorio
9.3	Indirizzo		Testo	Obbligatorio
9.4	Città		Testo	Obbligatorio
9.5	Codice identificativo paese		Codice di 2 lettere (*)	Obbligatorio
9.6	Codice postale		Codice alfanumerico	Obbligatorio
9.7	Indirizzo e-mail		E-mail:	Obbligatorio
9.8	Codice organismo		Codice alfanumerico	Obbligatorio

Numero del parametro	Denominazione del parametro	Descrizione	Formato	Obbligatorio/Facoltativo
10	Status dell'immatricolazione			
10.1	status dell'immatricolazione (cfr. appendice 3)		Codice di 2 cifre	Obbligatorio
10.2	Data dello status dell'immatricolazione	Data dello stato dell'immatricolazione	Data (AAAAMMGG)	Obbligatorio
10.3	Motivo dello status dell'immatricolazione		Testo	Obbligatorio (se applicabile)
11	Autorizzazioni <sup>(4)</sup> d'immissione sul mercato <sup>(5)</sup>			
11.1	Nome dell'organismo che ha rilasciato l'autorizzazione	Organismo (autorità nazionale preposta alla sicurezza o l'Agenzia) che ha autorizzato l'immissione sul mercato	Testo	Obbligatorio
11.2	Stato membro dell'organismo che ha rilasciato l'autorizzazione	Stato membro dell'organismo che ha rilasciato l'autorizzazione	Codice di 2 lettere (*)	Obbligatorio
11.3	Numero di identificazione europeo (EIN)	Numero armonizzato di autorizzazione per la messa in servizio, generato dall'organismo che ha rilasciato l'autorizzazione	Numero di autorizzazione. Per i veicoli nuovi: codice alfanumerico basato sull'EIN, cfr. appendice 2	Obbligatorio
11.4	Area d'uso	Come indicato nell'autorizzazione del veicolo rilasciata	Testo	Obbligatorio
11.5	Data di autorizzazione		Data (AAAAMMGG)	Obbligatorio
11.6	Autorizzazione valida fino al (se specificato)		Data (AAAAMMGG)	Obbligatorio (se applicabile)
11.7	Data di sospensione dell'autorizzazione		Data (AAAAMMGG)	Obbligatorio (se applicabile)
11.8	Data di revoca dell'autorizzazione		Data (AAAAMMGG)	Obbligatorio (se applicabile)
11.9	Condizioni per l'uso del veicolo e altre restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo			
11.9.1.	Codici delle condizioni per l'uso e delle restrizioni	Condizioni per l'uso e restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo	Elenco dei codici (cfr. appendice 1).	Obbligatorio (se applicabile)

Numero del parametro	Denominazione del parametro	Descrizione	Formato	Obbligatorio/Facoltativo
11.9.2.	Condizioni per l'uso e restrizioni senza codici	Condizioni per l'uso e restrizioni relative alle al regime di esercizio del veicolo	Testo	Obbligatorio (se applicabile)
12	Ulteriori campi <sup>(6)</sup>			

(\*) I codici sono quelli ufficiali pubblicati e aggiornati sul sito web dell'Unione nel *Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali*. Nel caso del Channel Tunnel Intergovernmental Commission si utilizza il codice paese CT. Nel caso dell'Agenzia si utilizza il codice paese EU.

(1) Il materiale rotabile messo in servizio per la prima volta in Estonia, Lettonia o Lituania e destinato a essere utilizzato al di fuori dell'Unione come parte della flotta comune di carri merci per la rete ferroviaria con scartamento di 1 520 mm deve essere registrato sia nell'EVR che nella banca dati del Consiglio dei trasporti ferroviari della Comunità di Stati indipendenti. In questo caso può essere applicato il sistema di numerazione a 8 cifre invece di quello specificato nell'appendice 6.

(2) Per i veicoli autorizzati in conformità all'articolo 26 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1) e all'articolo 24 della direttiva (UE) 2016/797.

(3) Deve essere possibile specificare i riferimenti alla dichiarazione 'CE' di verifica per il sottosistema Materiale rotabile e per il sottosistema CCS.

(4) Deve essere possibile specificare i dati per tutte le autorizzazioni concesse al veicolo.

(5) L'autorizzazione d'immissione sul mercato rilasciata conformemente al capo V della direttiva (UE) 2016/797 o l'autorizzazione di messa in servizio rilasciata conformemente al capo V della direttiva 2008/57/CE oppure conformemente ai regimi di autorizzazione in vigore prima del recepimento della direttiva 2008/57/CE.

(6) Se del caso, altri campi menzionati al punto 3.2.1.14.

## 2. ARCHITETTURA

### 2.1. L'architettura dell'EVR

#### 2.1.1. Funzione di ricerca e di consultazione dei dati (funzione DSC)

La funzione DSC (Data Search and Consultation) deve essere implementata dall'Agenzia mediante uno strumento centralizzato online e un'interfaccia per la comunicazione dati da macchina a macchina. La funzione deve consentire la ricerca e la consultazione di dati nell'EVR dopo l'autenticazione.

La funzione DSC deve fornire agli organismi di immatricolazione i mezzi per ricavare i valori dei parametri di cui alla tabella 1 delle immatricolazioni dei veicoli registrati.

#### 2.1.2. Funzione di creazione e gestione utenti (funzione UCA)

La funzione UCA (User Creation and Administration) deve essere implementata dall'Agenzia mediante uno strumento centralizzato online. La funzione deve consentire alle persone e alle organizzazioni di richiedere l'accesso ai dati dell'EVR e all'organismo di immatricolazione (RE) competente di creare gli utenti e di gestire i diritti di accesso.

#### 2.1.3. Funzione di gestione dei dati di riferimento (funzione RDA)

La funzione RDA (Reference Data Administration) deve essere implementata dall'Agenzia mediante uno strumento centralizzato online. Tale funzione deve consentire al RE e all'Agenzia di gestire i dati di riferimento comuni.

#### 2.1.4. Funzioni di presentazione della domanda, di registrazione e di archiviazione dei dati (funzioni ARS)

La funzione ARS (Application, Registration and Data Storage) deve consentire ai detentori, dopo l'autenticazione, di presentare le domande di immatricolazione o aggiornamento di un'immatricolazione esistente al RE selezionato mediante uno strumento online che utilizza il modulo elettronico armonizzato (cfr. appendice 4). Tale funzione deve consentire inoltre al RE di registrare i dati di immatricolazione. L'insieme delle immatricolazioni di un dato Stato membro costituisce il registro dei veicoli di tale Stato membro.

Gli Stati membri possono decidere di utilizzare la funzione centralizzata ARS (C-ARS) fornita dall'Agenzia o possono attuare la funzione ARS autonomamente con modalità decentrate. In quest'ultimo caso lo Stato membro e l'Agenzia garantiscono la compatibilità e la comunicazione tra le funzioni decentrate ARS (D-ARS) e le funzioni centralizzate (DSC, UCA e RDA).

La gestione centralizzata ARS deve fornire il servizio di prenotazione e di gestione dei numeri dei veicoli. Il servizio di prenotazione consente al richiedente o al detentore di precompilare le informazioni richieste nel modulo elettronico.

## 2.2. Utilizzabilità

Le funzioni dell'EVR devono essere accessibili agli utenti con i browser web più comunemente usati e in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

## 2.3. Disponibilità

Come regola generale, l'EVR è disponibile in permanenza, con un target di disponibilità del sistema del 98 %.

Tuttavia in caso di avaria al di fuori dell'orario di lavoro, dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle ore 20:00 (CET), il ripristino del servizio è eseguito il giorno lavorativo successivo all'avaria. L'indisponibilità del sistema deve essere ridotta al minimo durante la manutenzione.

## 2.4. Livello di servizio

L'assistenza deve essere fornita durante le ore operative da un servizio di assistenza agli utenti (help desk) per le questioni relative all'utilizzo del sistema e agli RE per le questioni relative al funzionamento del sistema.

L'Agenzia deve mettere a disposizione un ambiente di prova per l'EVR.

## 2.5. Controllo delle modifiche

L'Agenzia deve istituire una procedura di gestione del controllo delle modifiche per l'EVR.

## 2.6. Integrità dei dati

L'EVR deve garantire un'adeguata integrità dei dati.

## 2.7. Pre-controllo

Il sistema EVR deve provvedere a un controllo automatico dei dati inseriti nel modulo elettronico, compresi il controllo delle immatricolazioni già esistenti nell'EVR, nonché la verifica della completezza e del formato dei dati inseriti.

## 2.8. Agevolazione dell'utilizzo nell'Unione di veicoli immatricolati in paesi terzi

L'Agenzia può attuare la funzione DSC al fine di consentire ai soggetti interessati dei paesi terzi di accedere ai dati pertinenti dell'EVR, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.

L'Agenzia può consentire l'uso delle funzioni EVR a soggetti di paesi terzi, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.

## 3. MODALITÀ OPERATIVE

### 3.1. Utilizzo dell'EVR

L'EVR può essere usato, tra l'altro, per i seguenti scopi:

- il controllo dell'eventuale immatricolazione di un veicolo e dello stato di immatricolazione;
- l'estrazione di informazioni sulle autorizzazioni d'immissione sul mercato, tra cui l'organismo che ha rilasciato l'autorizzazione, l'area d'uso, le condizioni per l'uso e le altre restrizioni;
- l'estrazione del riferimento del tipo di veicolo autorizzato al quale il veicolo è conforme;
- l'identificazione del detentore, del proprietario o del soggetto responsabile della manutenzione.

### 3.2. Immatricolazione dei veicoli

#### 3.2.1. Norme generali

1. Dopo l'autorizzazione d'immissione sul mercato e prima di essere utilizzato, il veicolo deve essere registrato nell'EVR su richiesta del detentore. Il detentore deve compilare il modulo elettronico e presentare la domanda di registrazione a uno Stato membro di sua scelta nell'area d'uso. Su richiesta del richiedente o del detentore, lo Stato membro scelto per l'immatricolazione del veicolo deve offrire il servizio di prenotazione di un numero, o di una serie di numeri, del veicolo.
2. Per un determinato veicolo può esistere un'unica registrazione valida nell'EVR. Non è consentito l'esercizio di un veicolo sprovvisto di immatricolazione in corso di validità.

3. All'atto dell'immatricolazione, al veicolo viene assegnato un numero europeo del veicolo (EVN) dal RE nello Stato membro di immatricolazione. L'EVN deve essere conforme alle regole di cui all'appendice 6. In caso il richiedente o il detentore abbia ricevuto — su sua richiesta — un numero di veicolo prenotato, per la prima immatricolazione dovrà essere utilizzato tale numero.
4. L'EVN può essere modificato nei casi di cui ai punti 3.2.2.8 e 3.2.2.9.
5. Se il veicolo che entra nel sistema ferroviario dell'Unione da paesi terzi è registrato in un registro dei veicoli non conforme al presente allegato o non collegato all'EVR, il detentore deve presentare domanda di immatricolazione al primo Stato membro in cui il veicolo è destinato a circolare nel sistema ferroviario dell'Unione.
6. Non deve essere registrato nell'EVR il materiale rotabile messo in servizio per la prima volta in un paese terzo e destinato a essere utilizzato all'interno dell'Unione nell'ambito della flotta comune di carri merci per la rete ferroviaria con scartamento di 1 520 mm. Tuttavia, conformemente all'articolo 47, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2016/797, deve essere possibile consultare le informazioni sul detentore del veicolo in questione, sul soggetto responsabile della sua manutenzione e sulle restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo.
7. I veicoli che entrano nel sistema ferroviario dell'Unione da paesi terzi e che sono registrati in un registro dei veicoli collegato all'EVR (mediante la funzione DSC) conformemente al presente allegato devono essere registrati solo in detto registro dei veicoli, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.
8. Per ogni veicolo l'EVR deve contenere i riferimenti di tutte le autorizzazioni concesse al veicolo, dei paesi terzi in cui il veicolo è ammesso al traffico internazionale conformemente all'appendice G della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari e alle corrispondenti condizioni per l'uso e altre restrizioni.
9. Il RE prende misure ragionevoli per garantire l'accuratezza dei dati registrati nell'EVR. A tal fine può chiedere informazioni ad altri RE, in particolare quando il detentore che chiede l'immatricolazione è stabilito in un altro Stato membro. Il RE può decidere di sospendere l'immatricolazione di un veicolo in casi debitamente giustificati.
10. Se l'autorità nazionale preposta alla sicurezza (NSA) o l'Agenzia ritiene che sia debitamente giustificata la sospensione dell'immatricolazione di un veicolo in conformità all'articolo 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione <sup>(1)</sup>, ne chiede la sospensione al RE. A seguito di tale richiesta il RE deve sospendere l'immatricolazione senza indugio.
11. Il detentore deve trasmettere le domande di immatricolazione al RE competente mediante il modulo elettronico online. Il modulo elettronico e il dashboard devono essere messi a disposizione nell'ambito della funzione ARS e devono essere accessibili dopo l'autenticazione.
12. Le domande di immatricolazione possono riguardare un singolo veicolo o un elenco di veicoli.
13. In alcuni casi di immatricolazione gli Stati membri possono richiedere che i documenti giustificativi siano allegati elettronicamente alla domanda di immatricolazione; a tal fine il RE deve pubblicare l'elenco dei documenti giustificativi richiesti in ogni caso di immatricolazione.
14. Oltre ai dati di cui alla tabella 1, gli Stati membri possono esigere che siano compilati campi supplementari nella domanda di immatricolazione; a tal fine il RE deve pubblicare l'elenco dei campi supplementari richiesti.
15. L'EVR deve dare al detentore e al RE la possibilità di esaminare, all'interno del sistema, le domande di immatricolazione e i relativi allegati e deve provvedere alla registrazione delle immatricolazioni e delle relative modifiche con le informazioni connesse.
16. Il RE deve registrare le modifiche nell'EVR entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda completa. Entro questo termine deve immatricolare il veicolo o chiedere rettifiche/chiarimenti.
17. Il detentore deve essere in grado di verificare lo stato di avanzamento delle sue domande attraverso il dashboard online.
18. L'EVR deve notificare al detentore e al RE qualsiasi modifica dello stato della domanda di immatricolazione.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 della Commissione, del 4 aprile 2018, che stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 66).

### 3.2.2. Casi di immatricolazione

I casi di immatricolazione sono specificati qui di seguito. Se necessario possono essere riuniti in un'unica domanda di immatricolazione più casi di immatricolazione'

#### 3.2.2.1. Nuova immatricolazione

Devono essere compilati tutti i campi obbligatori elencati nella tabella 1, insieme a eventuali campi supplementari richiesti dallo Stato membro in conformità al punto 3.2.1.14.

Il detentore deve trasmettere la domanda deve essere trasmessa al RE di uno Stato membro nell'area d'uso del veicolo in cui è richiesta l'immatricolazione.

Per i veicoli che entrano nel sistema ferroviario dell'Unione da paesi terzi conformemente al punto 3.2.1.5, le domande devono essere presentate al RE del primo Stato membro in cui il veicolo è destinato a circolare. In tal caso la domanda deve contenere almeno le generalità del detentore, gli estremi del soggetto responsabile della manutenzione e informazioni sulle restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo.

#### 3.2.2.2. Aggiornamento di un'immatricolazione esistente

La domanda deve essere trasmessa dal detentore al RE dello Stato membro in cui è immatricolato il veicolo. Devono essere compilati solo i parametri della tabella 1 da aggiornare.

#### 3.2.2.3. Modifica del detentore

Se cambia il detentore di un veicolo, è responsabilità del detentore registrato informare il RE a tempo debito, in modo che quest'ultimo possa aggiornare l'EVR. Il detentore precedente deve essere cancellato dall'EVR e sollevato dalle sue responsabilità soltanto dopo che il nuovo detentore ha espresso l'accettazione della condizione di detentore. Se alla data di cancellazione dall'EVR del detentore registrato nessun nuovo detentore ha accettato la condizione di detentore, l'immatricolazione del veicolo è sospesa.

#### 3.2.2.4. Cambiamento di soggetto responsabile della manutenzione (ECM)

Se cambia l'ECM di un veicolo, il detentore registrato deve informare il RE a tempo debito, in modo che quest'ultimo possa aggiornare l'EVR. L'ECM precedente deve fornire la documentazione di manutenzione al detentore o al nuovo ECM. L'ECM precedente è sollevato dalle sue responsabilità quando è cancellato dall'EVR. Se alla data di cancellazione dell'ECM nessun nuovo soggetto ha accettato la condizione di ECM, l'immatricolazione del veicolo è sospesa.

#### 3.2.2.5. Cambiamento di proprietario

Se cambia il proprietario di un veicolo, il detentore deve informare il RE a tempo debito, in modo che quest'ultimo possa aggiornare l'EVR.

#### 3.2.2.6. Sospensione o riattivazione dell'immatricolazione

I campi relativi al nuovo stato <sup>(1)</sup> e il motivo dello stato sono obbligatori. La data dello stato è compilata automaticamente dall'EVR.

Un veicolo la cui immatricolazione è stata sospesa non può essere utilizzato nel sistema ferroviario dell'Unione.

La riattivazione di un'immatricolazione dopo la sospensione richiede un riesame delle condizioni che hanno causato la sospensione da parte del RE, se del caso in coordinamento con l'NSA che ha chiesto la sospensione.

#### 3.2.2.7. Ritiro dell'immatricolazione

I campi relativi al nuovo stato <sup>(1)</sup> e il motivo dello stato sono obbligatori. La data dello stato è compilata automaticamente dal sistema.

Un veicolo la cui immatricolazione è stata ritirata non può essere utilizzato nel sistema ferroviario dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Conformemente all'appendice 3.

### 3.2.2.8. Cambiamento di EVN a seguito di modifiche tecniche

L'EVN deve essere modificato quando, a causa di modifiche tecniche apportate al veicolo, questo non rispecchia più l'idoneità all'interoperabilità o le caratteristiche tecniche conformemente all'appendice 6. Tali modifiche tecniche possono richiedere una nuova autorizzazione d'immissione sul mercato e, se del caso, una nuova autorizzazione del tipo di veicolo conformemente agli articoli 21 e 24 della direttiva (UE) 2016/797. Il detentore deve comunicare tali modifiche al RE dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato e, se applicabile, la nuova autorizzazione d'immissione sul mercato. Il RE deve assegnare un nuovo EVN al veicolo.

La modifica dell'EVN consiste in una nuova immatricolazione del veicolo e nel successivo ritiro di quella precedente.

### 3.2.2.9. Cambiamento di EVN e di Stato membro di immatricolazione

L'EVN può essere modificato su richiesta del detentore mediante una nuova immatricolazione in uno Stato membro diverso nell'area d'uso e il successivo ritiro della precedente immatricolazione.

### 3.2.3. *Notifica automatica di modifiche*

In seguito a una modifica di uno o più elementi dell'immatricolazione, il sistema informatico dell'EVR invia, mediante posta elettronica, al detentore e alle NSA interessate per l'area d'uso del veicolo una notifica relativa alla modifica, purché gli interessati si siano abbonati in modo da ricevere tali notifiche.

In seguito a un cambiamento di detentore, proprietario o ECM, il sistema informatico dell'EVR invia mediante posta elettronica una notifica automatica, rispettivamente, al detentore precedente e al nuovo detentore, al proprietario precedente e al nuovo proprietario o al precedente ECM e al nuovo ECM.

Il detentore, proprietario o ECM di un veicolo oppure l'organismo che ha rilasciato la dichiarazione 'CE' possono ricevere mediante posta elettronica notifiche automatiche di eventuali modifiche alle immatricolazioni cui sono collegati.

### 3.2.4. *Registrazioni storiche*

Tutti i dati contenuti nell'EVR devono essere conservati per 10 anni dalla data di ritiro dell'immatricolazione di un veicolo. Almeno per i primi tre anni i dati devono essere disponibili online. Dopo tre anni i dati possono essere archiviati. Se nel corso del periodo di 10 anni viene iniziata un'indagine che coinvolge uno o più veicoli, i dati relativi a tali veicoli possono essere conservati oltre il periodo di 10 anni, se richiesto dagli organismi investigativi di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> o dagli organi giurisdizioni nazionali.

Dopo il ritiro dell'immatricolazione di un veicolo, qualsiasi numero di immatricolazione ad esso assegnato non può essere assegnato a nessun altro veicolo per un periodo di 100 anni a decorrere dalla data del ritiro.

Ogni modifica apportata ai dati nell'EVR deve essere registrata.

## 3.3. **Gestione degli utenti**

### 3.3.1. *Richiesta dell'utente*

Qualsiasi persona o organismo può chiedere al RE competente per la persona o l'organizzazione l'accesso all'EVR mediante un modulo online (parte della funzione centralizzata UCA).

Il RE deve valutare la richiesta e, se del caso, creare un conto utente per il richiedente e assegnare gli opportuni diritti di accesso conformemente ai punti 3.3.2 e 3.3.3.

<sup>(1)</sup> Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

3.3.2. *Diritti di accesso*

I diritti di accesso ai dati dell'EVR sono elencati qui di seguito:

Tabella 2

Organismo	Diritti di lettura	Diritti di aggiornamento
RE dello Stato membro «XX»	Tutti i dati	Tutti i dati nel registro dei veicoli dello SM «XX»
NSA	Tutti i dati	Nessuno
Agenzia	Tutti i dati	Nessuno
Detentore	Tutti i dati relativi ai veicoli di cui è detentore	Nessuno
ECM	Tutti i dati, ad eccezione degli estremi del proprietario, dei veicoli per i quali è il soggetto responsabile della manutenzione (ECM)	Nessuno
Proprietario	Tutti i dati relativi ai veicoli di cui è proprietario	Nessuno
Impresa ferroviaria	Tutti i dati, ad eccezione degli estremi del proprietario, basati su uno o più numeri di veicolo	Nessuno
Gestore dell'infrastruttura	Tutti i dati, ad eccezione degli estremi del proprietario, basati su uno o più numeri di veicolo	Nessuno
L'organismo investigativo di cui all'articolo 22 della direttiva (EU) 2016/798 e l'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 della direttiva (UE) 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> .	Tutti i dati relativi ai veicoli oggetto di controlli e audit	Nessuno
Organismo che ha rilasciato la dichiarazione 'CE' di verifica (il richiedente)	Tutti i dati sui veicoli di cui è l'organismo che rilascia la dichiarazione 'CE' di verifica (il richiedente), ad eccezione degli estremi del proprietario	Nessuno
Altro utente autorizzato riconosciuto dall'NSA o dall'Agenzia <sup>(2)</sup>	Da definire a seconda dei casi; durata possibilmente limitata, ad eccezione degli estremi del proprietario	Nessuno

<sup>(1)</sup> Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

<sup>(2)</sup> In cooperazione con le altre NSA, l'Agenzia deve definire la procedura di riconoscimento degli utenti autorizzati.

I diritti di accesso ai dati dell'EVR possono essere estesi ai soggetti pertinenti di paesi terzi o a un'organizzazione intergovernativa, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.

3.3.3. *Altri diritti*

I detentori possono presentare domanda di immatricolazione.

Ogni organismo può proporre modifiche ai propri dati conservati nei dati di riferimento (cfr. sezione 3.4).

#### 3.3.4. Sicurezza

L'autenticazione degli utenti avviene mediante nome utente e password. Per quanto riguarda i detentori (richiedenti l'immatricolazione dei veicoli) e i RE, l'autenticazione fornisce il livello di garanzia «significativo» di cui al punto 2.2.1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione <sup>(1)</sup>.

#### 3.3.5. Protezione dei dati

I dati contenuti nell'EVR sono gestiti conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e alla legislazione nazionale applicabile in materia di protezione dei dati.

### 3.4. Dati di riferimento

Al fine di garantire l'armonizzazione dei dati inseriti durante la procedura di immatricolazione l'EVR deve utilizzare dati di riferimento. I dati di riferimento dell'EVR per i parametri di cui alla tabella 1 devono essere messi a disposizione dei detentori nel modulo elettronico armonizzato mediante la funzione ARS.

#### 3.4.1. Aggiornamento dei dati di riferimento

L'Agenzia deve mantenere aggiornati e disponibili i dati di riferimento in uno strumento centralizzato (parte della funzione RDA) in collaborazione con i RE.

Ogni soggetto registrato nei dati di riferimento può presentare modifiche ai propri dati mediante un'interfaccia web.

A seguito di una domanda di immatricolazione, il RE garantisce che i dati del soggetto siano registrati nei dati di riferimento e che al soggetto sia assegnato un codice organismo dall'Agenzia oppure, se il soggetto è già registrato, che i dati di riferimento siano aggiornati con i nuovi dati presentati dal detentore.

#### 3.4.2. Codici organismo

##### 3.4.2.1. Definizione dei codici organismo

Il codice organismo è un identificatore unico, composto di quattro caratteri alfanumerici che l'Agenzia assegna a un unico organismo.

##### 3.4.2.2. Formato dei codici organismo

Per ciascuno dei quattro caratteri alfanumerici si può utilizzare una qualsiasi delle 26 lettere dell'alfabeto ISO 8859-1 o qualsiasi numero dal 0 al 9. Le lettere devono essere maiuscole.

##### 3.4.2.3. Assegnazione dei codici agli organismi

Un codice organismo deve essere assegnato a ogni organismo che accede all'EVR o che vi è identificato.

L'Agenzia deve pubblicare e aggiornare la procedura per la creazione e l'assegnazione dei codici organismo.

Le linee guida dell'EVR devono specificare l'intervallo da assegnare solo alle imprese che rientrano nell'ambito delle STI TAP e TAF.

##### 3.4.2.4. Pubblicazione dell'elenco dei codici organismo

L'Agenzia deve pubblicare sul suo sito web l'elenco dei codici organismo.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 7).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

#### 4. VEICOLI ESISTENTI

##### 4.1. Numero del veicolo

1. I veicoli che già possiedono un numero di 12 cifre conservano il loro numero attuale. Il numero di 12 cifre deve essere registrato come tale senza modifiche.
2. Ai veicoli che non possiedono un numero di 12 cifre <sup>(1)</sup> si assegna un numero di 12 cifre nell'EVR (conformemente all'appendice 6). Il sistema informatico dell'EVR deve collegare questo EVN al numero attuale del veicolo. Per i veicoli utilizzati nel traffico internazionale, ad eccezione di quelli destinati a un uso storico, il numero di 12 cifre deve essere apposto fisicamente sul veicolo entro un periodo di sei anni dopo l'assegnazione nell'EVR. Per i veicoli utilizzati nel traffico nazionale e per quelli destinati a un uso storico l'apposizione fisica del numero di 12 cifre è volontaria.

##### 4.2. Procedura per la migrazione dai registri nazionali dei veicoli (NVR) all'EVR

L'organismo precedentemente responsabile dell'immatricolazione del veicolo deve trasmettere tutte le informazioni a disposizione al RE del paese in cui è ubicato.

I veicoli esistenti devono essere registrati solo da uno dei seguenti Stati membri:

- lo Stato membro in cui sono stati autorizzati alla messa in servizio per la prima volta conformemente agli articoli da 21 a 26 della direttiva 2008/57/CE;
- lo Stato membro in cui sono stati immatricolati dopo essere stati autorizzati conformemente agli articoli 21 e 25 della direttiva (UE) 2016/797;
- nel caso di immatricolazioni trasferite all'NVR di un altro Stato membro, da tale Stato membro.

##### 4.3. Sistemi esistenti

I RIN standard, il motore di traduzione e il registro virtuale di immatricolazione di cui alla decisione 2007/756/CE della Commissione saranno soppressi.

#### 5. LINEE GUIDA

Per facilitare l'attuazione e l'uso del presente allegato l'Agenzia deve pubblicare e aggiornare linee guida apposite.

Gli Stati membri devono istituire, pubblicare e aggiornare le linee guida, in particolare quelle relative alla loro politica linguistica, ivi comprese le disposizioni in materia di comunicazione.

---

<sup>(1)</sup> Fatta salva la nota (1) della tabella 1.

## APPENDICE 1

## CODICI IDENTIFICATIVI DELLE RESTRIZIONI

## 1. PRINCIPI

Alle restrizioni di cui all'autorizzazione d'immissione sul mercato deve essere assegnato un codice armonizzato o un codice nazionale.

## 2. STRUTTURA

Ogni codice è una combinazione di:

- categoria di restrizione,
- tipo di restrizione,
- valore o specifica,

che sono uniti da un punto (.):

[Categoria].[Tipo].[Valore o specifica].

## 3. CODICI DELLE RESTRIZIONI

1. I codici armonizzati delle restrizioni sono applicabili in tutti gli Stati membri.

L'Agenzia deve aggiornare e pubblicare sul proprio sito web l'elenco dei codici armonizzati delle restrizioni per l'intero sistema ferroviario dell'Unione.

Se l'NSA ritiene necessario aggiungere un nuovo codice all'elenco dei codici armonizzati delle restrizioni, deve chiedere all'Agenzia di esaminare l'inserimento del nuovo codice.

L'Agenzia deve valutare la richiesta e, all'occorrenza, consultare altre NSA. Se del caso l'Agenzia inserisce un nuovo codice di restrizione nell'elenco.

2. L'Agenzia deve mantenere aggiornato l'elenco dei codici nazionali delle restrizioni. L'uso dei codici nazionali delle restrizioni deve essere limitato a quelle restrizioni che riflettono le caratteristiche particolari del sistema ferroviario esistente in uno Stato membro e per le quali non avrebbe quindi senso l'applicazione in altri Stati membri.

Per i tipi di restrizione non indicati nell'elenco di cui al paragrafo 1, l'NSA deve chiedere all'Agenzia di inserire di un nuovo codice nell'elenco dei codici nazionali delle restrizioni. L'Agenzia deve valutare la richiesta e, all'occorrenza consultare, altre NSA. Se del caso l'Agenzia inserisce un nuovo codice di restrizione nell'elenco.

3. Il codice di restrizione per le autorità multinazionali preposte alla sicurezza è considerato al pari di un codice nazionale delle restrizioni.

4. L'uso di restrizioni prive di codice deve essere limitato a quelle restrizioni la cui applicazione a diversi tipi di veicoli è improbabile a causa del loro carattere particolare.

L'Agenzia deve mantenere un elenco unico dei codici delle restrizioni per l'EVR, il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all'articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797, lo sportello unico e la banca dati in materia di sicurezza e interoperabilità dell'Agenzia ferroviaria europea.

5. All'occorrenza l'Agenzia può coordinare il processo di armonizzazione dei codici delle restrizioni con la pertinente organizzazione intergovernativa, purché sia prevista una disposizione in tal senso da un accordo internazionale di cui l'Unione europea è parte.

---

## APPENDICE 2

**STRUTTURA E CONTENUTO DEL NUMERO DI IDENTIFICAZIONE EUROPEO**

L'Agenzia deve stabilire la struttura e il contenuto del numero di identificazione europeo (EIN), compresa la codifica dei tipi di documenti interessati, in un documento tecnico che deve pubblicare sul proprio sito web.

---

## APPENDICE 3

## CODICE DELLO STATUS DELL'IMMATRICOLAZIONE

Codice	Status dell'immatricolazione (1)	Motivo dello status dell'immatricolazione	Descrizione
00	Valida	Non applicabile	Il veicolo ha un'immatricolazione valida.
10	Sospesa	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata sospesa su richiesta del detentore o per decisione dell'NSA dello Stato membro di immatricolazione o del RE. Codice non più utilizzabile.
11	Sospesa	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata sospesa su richiesta del detentore. Il veicolo è destinato a essere stoccato in condizioni operative come riserva inattiva o strategica.
12	Sospesa	Specificato dal detentore e registrato nel parametro 10.3.	L'immatricolazione del veicolo è stata sospesa su richiesta del detentore. Altro motivo
13	Sospesa	Specificato dall'NSA dello Stato membro di immatricolazione e registrato nel parametro 10.3.	L'immatricolazione del veicolo è stata sospesa su richiesta dell'NSA dello Stato membro di immatricolazione.
14	Sospesa	Specificato dal RE e registrato nel parametro 10.3.	L'immatricolazione del veicolo è stata sospesa per decisione del RE.
20	Ritirata	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore. È noto che il veicolo è stato nuovamente immatricolato con un numero diverso, per utilizzo continuato su tutto il sistema ferroviario dell'Unione o su parte di esso. Codice non più utilizzabile.
21	Ritirata	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore. È noto che il veicolo è stato nuovamente immatricolato con un EVN diverso a causa di modifiche tecniche del veicolo. Cfr. il punto 3.2.2.8.
22	Ritirata	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore. È noto che il veicolo è stato nuovamente immatricolato con un EVN diverso e da uno Stato membro diverso nell'area d'uso. Cfr. il punto 3.2.2.9.
30	Ritirata	Specificato dal detentore e registrato nel parametro 10.3.	L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore. L'immatricolazione del veicolo per l'esercizio sul sistema ferroviario dell'Unione è scaduta e non è nota una nuova immatricolazione.
31	Ritirata	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore. Il veicolo è destinato all'uso continuato come veicolo ferroviario al di fuori del sistema ferroviario dell'Unione.

Codice	Status dell'immatricolazione <sup>(1)</sup>	Motivo dello status dell'immatricolazione	Descrizione
32	Ritirata	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore. Il veicolo è destinato al recupero di componenti/moduli/parti di ricambio interoperabili o a una profonda ristrutturazione.
33	Ritirata	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore. Il veicolo è stato rottamato e i materiali (comprese le principali parti di ricambio) saranno riciclati.
34	Ritirata	Non applicabile	L'immatricolazione del veicolo è stata ritirata su richiesta del detentore. Il veicolo è destinato a essere utilizzato come «materiale rotabile storico conservato» su una rete separata o a fini espositivi in condizioni statiche, al di fuori del sistema ferroviario dell'Unione.


<sup>(1)</sup> La presente tabella riporta lo status dell'immatricolazione solo per le immatricolazioni completate.

#### Utilizzo dei codici

I codici e il motivo devono basarsi esclusivamente sulle informazioni fornite al RE dal soggetto che richiede di modificare lo status dell'immatricolazione.

## APPENDICE 4

## MODULO ELETTRONICO STANDARD PER L'IMMATRICOLAZIONE



## MODULO ELETTRONICO STANDARD PER L'IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI AUTORIZZATI

TIPO DI CASO DI IMMATRICOLAZIONE	CASO DI IMMATRICOLAZIONE <sup>(1)</sup>
Nuova immatricolazione	<input type="checkbox"/> Nuova immatricolazione
Aggiornamento	<input type="checkbox"/> Aggiornamento dell'immatricolazione
	<input type="checkbox"/> Cambiamento di detentore
	<input type="checkbox"/> Cambiamento di ECM
	<input type="checkbox"/> Cambiamento di proprietario
	<input type="checkbox"/> Aggiornamento dei dati di riferimento
Modifica dello status dell'immatricolazione	<input type="checkbox"/> Sospensione
	<input type="checkbox"/> Riattivazione
	<input type="checkbox"/> Ritiro
Cambiamento di EVN	<input type="checkbox"/> Cambiamento di EVN a seguito di modifiche tecniche
	<input type="checkbox"/> Cambiamento di EVN e di Stato membro di immatricolazione <sup>(2)</sup>

## INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL VEICOLO

1. **Identificazione del veicolo** 1.1 EVN <sup>(3)</sup>: \_ \_ \_ \_ \_ 1.2 Numero precedente del veicolo: \_\_\_\_\_2. **Stato membro di immatricolazione** 2.1 Stato membro di immatricolazione <sup>(4)</sup>: \_ \_3. **Stati membri in cui il veicolo è autorizzato** 3.1 Area d'uso risultante: \_\_\_\_\_<sup>(1)</sup> Salvo in caso *Nuova immatricolazione*, va contrassegnata anche la casella che precede ciascun parametro modificato.<sup>(2)</sup> In tal caso, nel modulo destinato al nuovo RE va contrassegnata anche la casella *Nuova registrazione* e nel modulo destinato al precedente RE va contrassegnata anche la casella *Ritiro*.<sup>(3)</sup> In caso di *Nuova immatricolazione*, il campo può essere lasciato vuoto o compilato con il numero del veicolo prenotato.<sup>(4)</sup> In caso di *Nuova immatricolazione*, Stato membro in cui è richiesta l'immatricolazione.

**4. Altre condizioni applicabili al veicolo**

- 4.1 Altre condizioni applicabili al veicolo
- RIC                       RIV                       TEN
- TEN-CW                   TEN-GE                   Altra ( \_ \_ \_ \_ \_ )

**5. Fabbricazione**

- 5.1 Anno di fabbricazione: \_ \_ \_ \_
- 5.2 Numero di serie del fabbricante: \_\_\_\_\_
- 5.3 Riferimento ERATV: \_\_\_\_\_
- 5.4 Serie: \_\_\_\_\_

**6. Riferimenti della dichiarazione 'CE' di verifica****a. Sottosistema materiale rotabile**

- 6.1 Data della dichiarazione 'CE': \_ \_ \_ \_ \_
- 6.2 Riferimento della dichiarazione 'CE': \_\_\_\_\_

Organismo che ha rilasciato la dichiarazione 'CE' di verifica (il richiedente)

- 6.3.1 Nome dell'organismo: \_\_\_\_\_
- 6.3.2 Numero del registro delle imprese: \_\_\_\_\_
- 6.3.3 Indirizzo: \_\_\_\_\_
- 6.3.4 Città: \_\_\_\_\_
- 6.3.5 Codice paese: \_ \_
- 6.3.6 Codice postale: \_\_\_\_\_
- 6.3.7 Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_
- 6.3.8 Codice organismo \_ \_ \_ \_

**b. Sottosistema di CCS di bordo**

- 6.1 Data della dichiarazione 'CE': \_ \_ \_ \_ \_
- 6.2 Riferimento della dichiarazione 'CE': \_\_\_\_\_

Organismo che ha rilasciato la dichiarazione 'CE' di verifica (il richiedente)

- 6.3.1 Nome dell'organismo: \_\_\_\_\_
- 6.3.2 Numero del registro delle imprese: \_\_\_\_\_
- 6.3.3 Indirizzo: \_\_\_\_\_
- 6.3.4 Città: \_\_\_\_\_
- 6.3.5 Codice paese: \_ \_
- 6.3.6 Codice postale: \_\_\_\_\_
- 6.3.7 Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_
- 6.3.8 Codice organismo \_ \_ \_ \_

**INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI ORGANISMI RESPONSABILI DEL VEICOLO****7. Proprietario**

- 7.1 Nome dell'organismo: \_\_\_\_\_
- 7.2 Numero del registro delle imprese: \_\_\_\_\_

- 7.3 Indirizzo: \_\_\_\_\_
- 7.4 Città: \_\_\_\_\_
- 7.5 Codice paese: \_\_
- 7.6 Codice postale: \_\_\_\_\_
- 7.7 Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_
- 7.8 Codice organismo \_ \_ \_ \_

**Cambiamento di proprietario**

Data di cambiamento di proprietario (AAAAMMGG): \_ \_ \_ \_ \_

**8. Detentore**

- 8.1 Nome dell'organismo: \_\_\_\_\_
- 8.2 Numero del registro delle imprese: \_\_\_\_\_
- 8.3 Indirizzo: \_\_\_\_\_
- 8.4 Città: \_\_\_\_\_
- 8.5 Codice paese: \_\_
- 8.6 Codice postale: \_\_\_\_\_
- 8.7 Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_
- 8.8 Codice organismo \_ \_ \_ \_
- 8.9 VKM: \_\_\_\_\_

**Cambiamento di detentore**

Data di cambiamento di detentore (AAAAMMGG): \_ \_ \_ \_ \_

Approvazione del nuovo detentore:

Data (AAAAMMGG): \_ \_ \_ \_ \_

Titolo, nome e firma del rappresentante autorizzato: \_\_\_\_\_

**INFORMAZIONI OPERATIVE****9. Soggetto responsabile della manutenzione**

- 9.1 Nome dell'organismo: \_\_\_\_\_
- 9.2 Numero del registro delle imprese \_\_\_\_\_
- 9.3 Via e numero: \_\_\_\_\_
- 9.4 Città: \_\_\_\_\_
- 9.5 Codice paese: \_\_
- 9.6 Codice postale: \_\_\_\_\_
- 9.7 Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_
- 9.8 Codice organismo \_ \_ \_ \_

**Cambiamento di ECM**

Data di cambiamento di ECM (AAAAMMGG): \_ \_ \_ \_ \_

Accettazione da parte del nuovo ECM:

Data (AAAAMMGG): \_ \_ \_ \_ \_

Titolo, nome e firma del rappresentante autorizzato: \_\_\_\_\_

10. **Status dell'immatricolazione**

- 10.1 Status dell'immatricolazione <sup>(5)</sup>: \_\_
- 10.2 Data dello status dell'immatricolazione (AAAAMMGG): \_\_\_\_\_
- 10.3 Motivo dello status dell'immatricolazione: \_\_\_\_\_

**INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE**11. **Autorizzazione d'immissione sul mercato del veicolo**

- 11.1 Nome dell'organismo che ha rilasciato l'autorizzazione: \_\_\_\_\_
- 11.2 Stato membro dell'organismo che ha rilasciato l'autorizzazione: \_\_
- 11.3 EIN: \_\_\_\_\_
- 11.4 Area d'uso autorizzata: \_\_\_\_\_
- 11.5 Data di autorizzazione (AAAAMMGG): \_\_\_\_\_
- 11.6 Autorizzazione valida fino al (AAAAMMGG): \_\_\_\_\_
- 11.7 Data di sospensione dell'autorizzazione (AAAAMMGG): \_\_\_\_\_
- 11.8 Data di revoca dell'autorizzazione (AAAAMMGG): \_\_\_\_\_

11.9. **Condizioni per l'uso del veicolo e altre restrizioni**

- 11.9.1 Restrizioni (codice): \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_
- 11.9.2 Restrizioni senza codice (testo): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**CAMPI SUPPLEMENTARI**

[Campi supplementari di cui al punto 3.2.1.14 da inserire in questa sezione]

\_\_\_\_\_

**Estremi dell'organismo che chiede l'immatricolazione:**

Nome: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Codice organismo \_\_\_\_\_

Data (AAAAMMGG): \_\_\_\_\_

Titolo, nome e firma del rappresentante autorizzato: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Estremi dell'organismo di immatricolazione**

Data di ricevimento della domanda (AAAAMMGG): \_\_\_\_\_

Data di aggiornamento (AAAAMMGG): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(<sup>5</sup>) In caso di nuova immatricolazione, il campo può essere lasciato vuoto.

## APPENDICE 5

## GLOSSARIO

Acronimi/abbreviazioni	Definizione
Agenzia	Agenzia ferroviaria dell'Unione europea istituita dal regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>
Richiedente	Persona fisica o giuridica che chiede l'autorizzazione d'immissione sul mercato di un veicolo
Area d'uso di un veicolo	Rete o reti all'interno di uno Stato membro o di un gruppo di Stati membri in cui è previsto l'utilizzo di un veicolo ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2016/797
Funzione ARS	Funzione di applicazione, registrazione e archiviazione dei dati ( <i>Application, Registration and data Storage</i> )
ATMF	Norme uniformi relative all'ammissione tecnica del materiale rotabile utilizzato nel traffico internazionale (ATMF — Appendice G della COTIF)
Organismo di autorizzazione	Organismo (NSA o l'Agenzia) che ha autorizzato l'immissione sul mercato
Autorizzazione	Autorizzazione d'immissione sul mercato del veicolo
Funzione C-ARS	Funzione di applicazione, registrazione e archiviazione (ARS) dei dati (centralizzata)
COTIF	Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari
Funzione D-ARS	Funzione di applicazione, registrazione e archiviazione (ARS) dei dati (decentrata)
Funzione DSC	Funzione di ricerca e consultazione dei dati ( <i>Data Search and Consultation</i> )
ECM	Soggetto responsabile della manutenzione ( <i>Entity in Charge of Maintenance</i> )
EIN	Numero di identificazione europeo ( <i>European identification number</i> )
EVN	Numero europeo del veicolo ( <i>European vehicle number</i> )
EVR	Registro europeo dei veicoli ( <i>European Vehicle Register</i> ) di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797
ERATV	Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati ( <i>European Register of Authorised Types of Vehicles</i> ) di cui all'articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797
GDPR	Regolamento (UE) 2016/679
ISO	Organizzazione internazionale per la standardizzazione
IT	Tecnologie dell'informazione ( <i>Information Technology</i> )
NSA	Autorità nazionale preposta alla sicurezza ( <i>National Safety Authority</i> )
NVR	Registro nazionale dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797
OTIF	Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia ( <i>Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail</i> )
Funzione RDA	Funzione di gestione dei dati di riferimento ( <i>Reference Data Administration</i> )
RE	Organismo di immatricolazione ( <i>Registration Entity</i> ), l'organismo designato da ciascuno Stato membro a norma della presente decisione
RIC	Regolamentazione che disciplina l'uso reciproco di carri e carri freno nel traffico internazionale

Acronimi/abbreviazioni	Definizione
RIV	Regolamentazione che disciplina l'uso reciproco di carri nel traffico internazionale
(STI) TAF	(STI) Applicazioni telematiche per il traffico merci
(STI) TAP	(STI) Applicazioni telematiche per il traffico passeggeri
STI	Specificata tecnica di interoperabilità
Funzione UCA	Funzione di creazione e gestione utenti ( <i>User Creation and Administration</i> )
VKM	Marcatura del detentore del veicolo ( <i>Vehicle Keeper Marking</i> )
VKMR	Registro delle marcature dei detentori dei veicoli ( <i>Vehicle Keeper Marking Register</i> )
VVR	Registro virtuale dei veicoli ( <i>Virtual Vehicle Register</i> ), quale definito dalla decisione 2007/756/CE

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

## APPENDICE 6

## PARTE «0»

**Identificazione del veicolo****Osservazioni generali**

La presente appendice descrive il numero europeo del veicolo e la marcatura connessa applicati in maniera visibile su ogni veicolo per consentirne l'identificazione univoca in esercizio. Non descrive altri numeri o marcature eventualmente incisi o apposti in maniera permanente sul telaio o sui componenti principali del veicolo in fase di costruzione.

**Numero europeo del veicolo e abbreviazioni connesse**

A ciascun veicolo ferroviario deve essere assegnato un numero di 12 cifre (detto numero europeo del veicolo — EVN) con la struttura seguente:

Tipo di Materiale rotabile	Idoneità all'interoperabilità e tipo di veicolo [2 cifre]	Paese in cui il veicolo è immatricolato [2 cifre]	Caratteristiche tecniche [4 cifre]	Numero di serie [3 cifre]	Cifra di controllo [1 cifra]
Carri	da 00 a 09 da 10 a 19 da 20 a 29 da 30 a 39 da 40 a 49 da 80 a 89 [dettagli nella parte 6]	da 01 a 99 [dettagli nella parte 4]	da 0000 a 9999 [dettagli nella parte 9]	da 000 a 999	da 0 a 9 [dettagli nella parte 3]
Veicoli viaggiatori rimorchiati	da 50 a 59 da 60 a 69 da 70 a 79 [dettagli nella parte 7]		da 0000 a 9999 [dettagli nella parte 10]	da 000 a 999	
Materiale rotabile di trazione e unità di un convoglio in composizione fissa o prestabilita	da 90 a 99 [dettagli nella parte 8]		da 000000 a 8999999 [il significato di queste cifre è definito dagli Stati membri, eventualmente con accordi bilaterali o multilaterali]		
Veicoli speciali		da 9000 a 9999 [dettagli nella parte 11]	da 000 a 999		

All'interno di un dato paese le sette cifre delle caratteristiche tecniche e il numero di serie sono sufficienti a identificare in modo univoco un veicolo all'interno di ogni gruppo di veicoli passeggeri rimorchiati e di veicoli speciali <sup>(1)</sup>.

Il numero è completato da marcature alfabetiche:

- codice del paese di immatricolazione del veicolo (dettagli nella parte 4);
- marcatura del detentore del veicolo (dettagli nella parte 1);
- sigla delle caratteristiche tecniche (dettagli nella parte 12 per i carri; nella parte 13 per i veicoli passeggeri rimorchiati).

<sup>(1)</sup> Per i veicoli speciali, il numero deve essere univoco in ogni paese e composto dalla prima e dalle ultime cinque cifre delle caratteristiche tecniche e del numero seriale.

## PARTE 1

**Marcatura del detentore del veicolo****1. Definizione di marcatura del detentore del veicolo (VKM)**

La marcatura del detentore del veicolo (VKM) è un codice alfanumerico composto da un minimo di 2 e un massimo di 5 lettere <sup>(1)</sup>. La VKM è apposta su ciascun veicolo ferroviario, vicino all'EVN. La VKM indica che il detentore è registrato nell'EVR.

La VKM è univoca in tutti i paesi in cui si applica la presente decisione e in tutti i paesi che aderiscono a un accordo che comporta l'applicazione del sistema di numerazione dei veicoli e di marcatura del detentore del veicolo descritto nella presente decisione.

Se il detentore ha la sede principale di attività in un paese terzo che non fa parte dell'OTIF, la VKM deve essere richiesta alla segreteria generale dell'OTIF.

**2. Formato marcatura del detentore del veicolo**

La VKM indica, possibilmente in modo riconoscibile, la denominazione completa o la sigla del detentore del veicolo. Si può utilizzare una qualsiasi delle 26 lettere dell'alfabeto ISO 8859-1. Le lettere della VKM sono scritte in maiuscolo. Le lettere che non sono iniziali delle parole che compongono il nome del detentore possono essere scritte in minuscolo. Ai fini del controllo dell'univocità, le lettere scritte in minuscolo sono considerate come scritte in maiuscolo.

Le lettere possono contenere segni diacritici <sup>(2)</sup>. Ai fini del controllo dell'univocità non si tiene conto dei segni diacritici usati nelle lettere.

Per i veicoli dei detentori aventi sede in un paese che non utilizza l'alfabeto latino, si può far seguire alla VKM la traduzione della marcatura nell'alfabeto locale, separata da una barra («/»). La VKM scritta in caratteri locali non è presa in considerazione ai fini dell'elaborazione dei dati.

**3. Disposizioni sull'assegnazione della marcatura del detentore del veicolo**

A un detentore può essere attribuita più di una VKM nel caso in cui:

- il detentore abbia una denominazione formale in più di una lingua;
- il detentore abbia fondati motivi per distinguere le flotte di veicoli separate all'interno della propria organizzazione.

È ammessa l'assegnazione di un'unica VKM a un gruppo di imprese:

- appartenenti a un'unica struttura aziendale (ad esempio società holding);
- appartenenti a un'unica struttura aziendale che abbia affidato ad un'unica organizzazione al suo interno la gestione di tutti gli aspetti per conto di tutte le altre;
- che hanno incaricato un solo soggetto giuridico distinto di occuparsi di tutte le questioni a loro nome. In tal caso il soggetto giuridico è il detentore.

**4. Registro delle marcature dei detentori dei veicoli e procedura di assegnazione**

Il registro delle VKM è pubblico e deve essere aggiornato in tempo reale.

Il richiedente deve fare domanda di VKM all'NSA dello Stato membro in cui ha la sede principale di attività. Tale NSA controlla la domanda e la trasmette successivamente all'Agenzia. La VKM può essere utilizzata solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.

Se l'intestatario di una VKM cessa di utilizzarla, ne deve dare comunicazione all'autorità nazionale competente, la quale deve trasmettere l'informazione all'Agenzia. La VKM viene quindi revocata non appena il detentore dimostra di aver modificato la marcatura in tutti i veicoli su cui era apposta. La stessa marcatura non può essere riassegnata per 10 anni, a meno che non venga nuovamente assegnata all'intestatario originario o, su sua richiesta, a un altro intestatario.

Una VKM può essere trasferita dall'intestatario a un altro intestatario che diventa il successore legale dell'intestatario originario. La VKM rimane valida quando l'intestatario assume una nuova denominazione priva di elementi di somiglianza con la VKM.

<sup>(1)</sup> La NMBS/SNCB può continuare a usare una singola B cerchiata.

<sup>(2)</sup> I segni diacritici sono «segni di accento», come in Å, Ç, Ö, Ć, Ž, Å ecc. Le lettere speciali quali Ø e Æ sono rappresentate con una lettera singola; nelle verifiche di univocità la Ø è considerata una O e la Æ una A.

In caso di un cambiamento di detentore che comporti un cambiamento di VKM, entro tre mesi dalla data di registrazione nell'EVR occorre apporre sui carri in questione una nuova VKM. In caso di discrepanza tra una VKM apposta sul veicolo e i dati registrati nell'EVR, prevalgono questi ultimi.

## PARTE 2

non utilizzata

## PARTE 3

**Regole per il calcolo della cifra di controllo (12a cifra)**

La cifra di controllo si calcola nel modo seguente:

- si lasciano inalterate le cifre del numero di base in posizione pari (partendo da destra);
- si moltiplicano per 2 le cifre del numero di base in posizione dispari (partendo da destra);
- si calcola quindi la somma delle cifre in posizione pari e dei prodotti parziali ottenuti moltiplicando per 2 le cifre in posizione dispari;
- si considera la cifra delle unità della somma così ottenuta;
- la cifra di controllo è data dalle unità che mancano per arrivare a 10; se la cifra dell'unità è zero, anche la cifra di controllo è zero.

**Esempi**

1 - Numero di base	3	3	8	4	4	7	9	6	1	0	0
Fattore di moltiplicazione	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	6	3	16	4	8	7	18	6	2	0	0

Somma:  $6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52$

La cifra delle unità della somma è 2.

La cifra di controllo è pertanto 8 e il numero di base diventa quindi il numero di immatricolazione 33 84 4796 100 - 8.

2 - Numero di base	3	1	5	1	3	3	2	0	1	9	8
Fattore di moltiplicazione	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	6	1	10	1	6	3	4	0	2	9	16

Somma:  $6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40$

La cifra delle unità della somma è 0.

La cifra di controllo è pertanto 0 e il numero di base diventa quindi il numero di immatricolazione 31 51 3320 198 - 0.

## PARTE 4

**Codici dei paesi di immatricolazione dei veicoli (3a e 4a cifra e sigla)**

Le informazioni riguardanti paesi terzi sono riportate unicamente a titolo informativo.

Paesi	Codice alfabetico del paese <sup>(1)</sup>	Codice numerico del paese	Paesi	Codice alfabetico del paese <sup>(1)</sup>	Codice numerico del paese
Albania	AL	41	Lituania	LT	24
Algeria	DZ	92	Lussemburgo	L	82
Armenia	AM	58	ex Repubblica iugoslava di Macedonia	MK	65
Austria	A	81 <sup>(6)</sup>	Malta	M	
Azerbaijan	AZ	57	Moldova	MD <sup>(1)</sup>	23
Bielorussia	BY	21	Monaco	MC	
Belgio	B	88	Mongolia	MGL	31

Paesi	Codice alfabetico del paese <sup>(1)</sup>	Codice numerico del paese
Bosnia-Erzegovina	BIH	50 e 44 <sup>(2)</sup>
Bulgaria	BG	52
Cina	RC	33
Croazia	HR	78
Cuba	CU <sup>(1)</sup>	40
Cipro	CY	
Repubblica ceca	CZ	54
Danimarca	DK	86
Egitto	ET	90
Estonia	EST	26
Finlandia	FIN	10
Francia	F	87
Georgia	GE	28
Germania	D	80 <sup>(7)</sup>
Grecia	GR	73
Ungheria	H	55 <sup>(5)</sup>
Iran	IR	96
Iraq	IRQ <sup>(1)</sup>	99
Irlanda	IRL	60
Israele	IL	95
Italia	I	83 <sup>(3)</sup>
Giappone	J	42
Kazakistan	KZ	27
Kirghizistan	KS	59
Lettonia	LV	25
Libano	RL	98
Liechtenstein	FL	

Paesi	Codice alfabetico del paese <sup>(1)</sup>	Codice numerico del paese
Montenegro	MNE	62
Marocco	MA	93
Paesi Bassi	NL	84
Corea del Nord	PRK <sup>(1)</sup>	30
Norvegia	N	76
Polonia	PL	51
Portogallo	P	94
Romania	RO	53
Russia	RUS	20
Serbia	SRB	72
Slovacchia	SK	56
Slovenia	SLO	79
Corea del Sud	ROK	61
Spagna	E	71
Svezia	S	74
Svizzera	CH	85 <sup>(4)</sup>
Siria	SYR	97
Tagikistan	TJ	66
Tunisia	TN	91
Turchia	TR	75
Turkmenistan	TM	67
Ucraina	UA	22
Regno Unito	GB	70
Uzbekistan	UZ	29
Vietnam	VN <sup>(1)</sup>	32

<sup>(1)</sup> Conformemente al sistema di codici alfabetici descritto nell'appendice 4 della convenzione del 1949 e nell'articolo 45, paragrafo 4, della convenzione del 1968 sulla circolazione stradale.

<sup>(2)</sup> La Bosnia-Erzegovina utilizza 2 codici ferroviari specifici. Il codice numerico 49 è riservato.

<sup>(3)</sup> E codice specifico (\*) 64 per FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio)

<sup>(4)</sup> E codice specifico (\*) 63 per la linea BLS (Bern-Lötschberg-Simplon Eisenbahn) utilizzato per i veicoli autorizzati prima del 2007.

<sup>(5)</sup> E codice specifico (\*) 43 per GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn) utilizzato per i veicoli autorizzati prima del 2007.

<sup>(7)</sup> E codice specifico (\*) 68 per AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn).

(\*) A qualsiasi nuovo veicolo registrato nell'EVR per AAE, BLS, FNME o GySEV/ROeEE va attribuito il codice identificativo standard del paese. Il sistema informatico dell'EVR deve considerare entrambi i codici (codice principale del paese e codice specifico) come riferiti allo stesso paese.

## PARTE 5

non utilizzata

## Codici di interoperabilità usati per i carri (1a e 2a cifre)

	2a cifra		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2a cifra	
	1a cifra												1a cifra	
		Scartamento	fisso o variabile	fisso	variabile	fisso	variabile	fisso	variabile	fisso	variabile	fisso o variabile	Scartamento	
Carri conformi alla STI WAG <sup>(a)</sup> compresa la sezione 7.1.2 e tutte le condizioni di cui all'appendice C	0	ad assi	Da non utilizzare	Carri		Da non utilizzare <sup>(c)</sup>						Carri PPV/PPW (scartamento variabile)	ad assi	0
	1	a carrelli											a carrelli	1
	2	ad assi		Carri						Carri PPV/PPW (scartamento fisso)	ad assi	2		
	3	a carrelli									a carrelli	3		
Altri carri	4	ad assi <sup>(b)</sup>	Carri utilizzati per la manutenzione	Altri carri						Carri con numerazione speciale per caratteristiche tecniche che non sono messi in servizio nell'UE	ad assi <sup>(b)</sup>	4		
	8	a carrelli <sup>(b)</sup>									a carrelli <sup>(b)</sup>	8		
	1a cifra		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1a cifra	
	2a cifra												2a cifra	

<sup>(a)</sup> Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1).

<sup>(b)</sup> Scartamento fisso o variabile.

<sup>(c)</sup> Tranne per i carri della categoria I (carri refrigeranti), da non utilizzare per i veicoli nuovi autorizzati alla messa in servizio.

## Codici di attitudine al traffico internazionale usati per i veicoli viaggiatori rimorchiati (cifre 1-2)

	Traffico interno	TEN <sup>(a)</sup> e/o COTIF <sup>(b)</sup> e/o PPV/PPW				Traffico interno o traffico internazionale con accordi speciali	TEN <sup>(a)</sup> e/o COTIF <sup>(b)</sup>	PPV/PPW			
1a cifra	2a cifra	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Veicoli per traffico nazionale	Veicoli a scartamento fisso senza aria condizionata (compresi i carri per trasporto auto)	Veicoli a scartamento variabile (1435/1520) senza aria condizionata	Da non utilizzare	Veicoli a scartamento variabile (1435/1668) senza aria condizionata	Veicoli storici	Da non utilizzare <sup>(c)</sup>	Veicoli a scartamento fisso	Veicoli a scartamento variabile (1435/1520) mediante cambio carrelli	Veicoli a scartamento variabile (1435/1520) con assi a scartamento variabile	
6	Veicoli di servizio	Veicoli a scartamento fisso con aria condizionata	Veicoli a scartamento variabile (1435/1520) con aria condizionata	Veicoli di servizio	Veicoli a scartamento variabile (1435/1668) con aria condizionata	Veicoli per trasporto auto	Da non utilizzare <sup>(c)</sup>				
7	Veicoli con aria condizionata pressurizzati	Da non utilizzare	Da non utilizzare	Veicoli a scartamento fisso con aria condizionata pressurizzati	Da non utilizzare	Altri veicoli	Da non utilizzare	Da non utilizzare	Da non utilizzare	Da non utilizzare	

<sup>(a)</sup> Conformità alle STI applicabili, cfr. appendice H, parte 6, del regolamento (UE) 2015/995 della Commissione, dell'8 giugno 2015, recante modifica della decisione 2012/757/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea (GU L 165 del 30.6.2015, pag. 1).

<sup>(b)</sup> Compresi veicoli che, a norma dei regolamenti esistenti, recano le cifre definite nella presente tabella. COTIF: Veicolo conforme al regolamento COTIF in vigore al momento della messa in servizio.

<sup>(c)</sup> Tranne per i carri a scartamento fisso (56) e a scartamento variabile (66) già in servizio, da non utilizzare per veicoli nuovi.

## PARTE 8

**Tipi di materiale di trazione e unità di un convoglio a composizione fissa o prestabilita (1a e 2a cifre)**

La prima cifra è «9».

Se la seconda cifra descrive il tipo di mezzo di trazione, è obbligatorio usare i seguenti codici:

Codice	Tipo generale di veicolo
0	Varie
1	Locomotiva elettrica
2	Locomotiva diesel
3	Complesso a trazione elettrica (EMU) (per alta velocità) [veicolo automotore o rimorchio]
4	Complesso a trazione elettrica (EMU) (eccetto per alta velocità) [veicolo automotore o rimorchio]
5	Complesso a trazione diesel (DMU) [veicolo automotore o rimorchio]
6	Rimorchio specializzato
7	Locomotiva elettrica di manovra
8	Locomotiva diesel di manovra
9	Veicolo speciale

## PARTE 9

**Marcatura numerica uniforme dei carri (cifre da 5 a 8)**

L'Agenzia gestisce la marcatura numerica associata alle caratteristiche tecniche principali del carro e la pubblica sul suo sito ([www.era.europa.eu](http://www.era.europa.eu)).

La domanda di nuovo codice deve essere presentata all'organismo di immatricolazione che lo trasmette all'Agenzia. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.

## PARTE 10

**Codici delle caratteristiche tecniche del materiale passeggeri trainato (5a e 6a cifra)**

L'Agenzia gestisce i codici relativi alle caratteristiche tecniche del materiale passeggeri trainato e li pubblica sul suo sito Internet ([www.era.europa.eu](http://www.era.europa.eu)).

La domanda di nuovo codice deve essere presentata all'organismo di immatricolazione che lo trasmette all'Agenzia. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.

## PARTE 11

**Codici delle caratteristiche tecniche dei veicoli speciali (cifre da 6 a 8)**

L'Agenzia gestisce i codici relativi alle caratteristiche tecniche dei veicoli speciali e li pubblica sul suo sito Internet ([www.era.europa.eu](http://www.era.europa.eu)).

La domanda di nuovo codice deve essere presentata all'organismo di immatricolazione che lo trasmette all'Agenzia. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.

## PARTE 12

**Marcatura letterale dei carri**

L'Agenzia gestisce i codici per la marcatura letterale dei carri (ad eccezione di carri articolati e multipli) e li pubblica sul suo sito web ([www.era.europa.eu](http://www.era.europa.eu)).

La domanda di nuovo codice deve essere presentata all'organismo di immatricolazione che lo trasmette all'Agenzia. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.

## PARTE 13

**Marcatura letterale per materiale passeggeri trainato**

L'Agenzia gestisce i codici per la marcatura letterale del materiale passeggeri trainato e li pubblica sul suo sito web ([www.era.europa.eu](http://www.era.europa.eu)).

La domanda di nuovo codice deve essere presentata all'organismo di immatricolazione che lo trasmette all'Agenzia. Un codice nuovo può essere utilizzato solo dopo pubblicazione da parte dell'Agenzia.

---

**RETTIFICHE****Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1285 del Consiglio, del 24 settembre 2018, che attua l'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 240 del 25 settembre 2018)*

Pagina 6, allegato, punto 4):

*anziché:* «24. Nome: 1: MUS'AB 2: MUSTAFA 3: ABU AL QUASSIM 4: OMAR»

*leggasi:* «24. Nome: 1: MUS'AB 2: MUSTAFA 3: ABU AL QASSIM 4: OMAR».

---

**Rettifica della decisione di esecuzione (PESC) 2018/1290 del Consiglio, del 24 settembre 2018, che attua la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 240 del 25 settembre 2018)*

Pagina 65, allegato, punto 4):

*anziché:* «24. Name: 1: MUS'AB 2: MUSTAFA 3: ABU AL QUASSIM 4: OMAR»

*leggasi:* «24. Name: 1: MUS'AB 2: MUSTAFA 3: ABU AL QASSIM 4: OMAR».

---



ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**